



Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza

2022 – 2024

(adottato con delibera dal CDN n. 6 del 29 aprile 2022)

Sommario

1. PREMESSA	4
SEZIONE I	
2. FUNZIONI ED ORGANIZZAZIONE DELLA LILT	5
3. IL PROCESSO DI ELABORAZIONE DEL PTPCT: SOGGETTI INTERNI, RUOLI E RESPONSABILITÀ	6
4. OGGETTO E FINALITÀ DEL PTPCT	7
5. OBIETTIVI STRATEGICI	8
6. DESTINATARI DEL PTPCT	8
7. METODOLOGIA ADOTTATA PER LA REDAZIONE DEL PTPCT	9
8. ANALISI DI CONTESTO	10
8.1. Analisi di contesto esterno	10
8.2. Analisi di contesto interno	12
9. MAPPATURA DEI PROCESSI	13
9.1. Identificazione, analisi e valutazione del rischio	13
10. TRATTAMENTO DEL RISCHIO	13
11. RISULTATI	14
12. MISURE DI PREVENZIONE	14
13. MISURE DI PREVENZIONE OBBLIGATORIE	14
14. MISURE DI PREVENZIONE ULTERIORI DI CARATTERE TRASVERSALE	25
15. MISURE DI PREVENZIONE ULTERIORI DI CARATTERE SPECIFICO	25
SEZIONE II	
TRASPARENZA E INTEGRITÀ	27
15.1. Premessa	27
15.2. Le novità in materia di trasparenza introdotte dal d.lgs. 97/2016 (cd. Foia)	27
15.3. Obiettivi strategici LILT in materia di trasparenza	27
15.4. Il sito “Amministrazione Trasparente”	30
15.5. Formazione e comunicazione in materia di trasparenza	30

16. ACCESSO CIVICO	32
17. ADOZIONE, ENTRATA IN VIGORE, PUBBLICITA' E AGGIORNAMENTI DEL PTPCT	32
17.1. Procedura aperta	32
17.2. Pubblicazione nel sito web istituzionale	32
17.3. Entrata in vigore e validità	32
17.4. Aggiornamenti ed integrazioni	32

Allegato 1 - Misure di prevenzione obbligatorie

Allegato 2 - Misure di prevenzione ulteriori di carattere trasversale

Allegato 3 - Misure di prevenzione ulteriori di carattere specifico

1. PREMESSA

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2022-2024 della Lega Italiana per la lotta contro i Tumori è redatto in attuazione delle disposizioni di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, così come modificata dal Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97, recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, e definisce le misure volte a prevenire i fenomeni corruttivi che potrebbero manifestarsi nell’ambito dell’attività amministrativa dell’Ente. Il Piano, basato sulle indicazioni presenti nel Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), approvato dalla ex CiVIT (ora ANAC) in data 11 settembre 2013, recepisce l’aggiornamento del PNA 2015, approvato con Determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015, del PNA 2016, approvato con Delibera ANAC n. 831 del 3 agosto 2016, dell’aggiornamento al PNA 2017 approvato con deliberazione n. 1208 del 22 novembre 2017, dal PNA 2018 approvato con Delibera ANAC n. 1074 del 21 novembre 2018 e dall’ultimo aggiornamento dell’ANAC del **PNA 2019** approvato con delibera n. 1064 del 13 novembre 2019. Si inserisce in un percorso già predefinito dall’art. 97 Cost., finalizzato ad attuare la trasparenza e l’imparzialità dell’azione amministrativa che trova immediato riflesso nel dettato dell’art. 28 della Carta costituzionale secondo cui “I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti”.

La normativa sui temi della prevenzione della corruzione e della trasparenza e integrità introduce importanti innovazioni nel trattamento della corruzione e prevede una serie articolata di azioni e di interventi operativi tali da rendere necessario definire un sistema organizzativo articolato su vari livelli e ruoli, con l’obiettivo di assicurare azioni strategiche adeguate al fine di promuovere una prospettiva volta a garantire una concreta e reale promozione della legalità e dell’etica pubblica. Come suggerito dall’ANAC e previsto anche dal PNA - che, in ottemperanza alle vigenti disposizioni normative, esortano le amministrazioni ad armonizzare la programmazione di performance, trasparenza e anticorruzione – la LILT già dal 2016 e negli anni successivi – si era mossa al fine di integrare il ciclo della performance con gli strumenti e i processi relativi alla qualità dei servizi, alla trasparenza, all’integrità e in generale alla prevenzione della corruzione, nonché verso la previsione che vi sia un esplicito collegamento tra gli obiettivi indicati nel Piano della Performance e quelli del PTPCT. L’integrazione tra il Piano della Performance e il PTPCT si fonda su una logica di completamento, secondo cui la trasparenza è intesa come integrità e comunicazione corretta agli stakeholder, nonché come una delle misure generali volte a prevenire il fenomeno corruttivo, mentre l’anticorruzione come identificazione e mitigazione dei rischi di illegalità e perdita della reputazione. Si è ritenuto, quindi, necessario garantire un’integrazione di questi strumenti con la specifica previsione che le misure contenute nel Piano possano realizzare veri e propri obiettivi inseriti nel Piano della Performance. Inoltre, anche le iniziative in tema di integrità possono essere rappresentate da specifici indicatori, relativi ad esempio all’individuazione delle aree maggiormente esposte al rischio corruzione. Infine, in un’ottica di semplificazione e coordinamento degli strumenti di programmazione in materia di prevenzione della corruzione, essendo la trasparenza uno dei principali strumenti a carattere generale volti a prevenire il fenomeno corruttivo, il D.Lgs. 97/2016 ha disposto la confluenza dei contenuti del PTTI all’interno del PTPCT, che si trovano esplicitati in un’apposita sezione del presente Piano. Nell’ottica della prevenzione e del contrasto della “corruzione”, la L. 190/2012 – in sintesi - ha contemplato un duplice piano di azioni, prevedendo:

- a livello nazionale l’emanazione del Piano Nazionale Anticorruzione (d’ora innanzi PNA) che ha la funzione di assicurare l’attuazione coordinata delle strategie di prevenzione della corruzione nella pubblica amministrazione, elaborate a livello nazionale ed internazionale. Il PNA attualmente in vigore è stato elaborato dall’ANAC con la citata deliberazione n. 831/2016, aggiornato prima con deliberazione 1208 del 22 novembre 2017 e con delibera ANAC n. 1074 del 21 novembre 2018.
- a livello decentrato l’obbligo per ogni Pubblica Amministrazione di definire ed adottare, in ossequio alle previsioni del PNA, un Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione che, avuto riguardo al proprio peculiare contesto organizzativo, riporti un’analisi delle attività maggiormente esposte al rischio e le misure da porre in essere volte alla prevenzione, al controllo e al contrasto della corruzione e dell’illegalità, nella salvaguardia dei principi di esclusività, imparzialità e buon andamento nell’esercizio delle funzioni pubbliche. In ottemperanza alla voluntas legis la LILT ha già adottato nel 2013 un PTPCT relativo al periodo 2014 – 2016. Successivamente è stato adottato un PTPCT 2015–2017, 2016–2018, 2017-2019, 2018-2020, 2019-2021, 2020-2022 e 2021-2023. Il presente PTPCT costituisce un aggiornamento del precedente e lo sostituisce integralmente per il triennio 2022-2024, rappresentando un documento programmatico che riporta le finalità, gli istituti e le linee di indirizzo da perseguire.

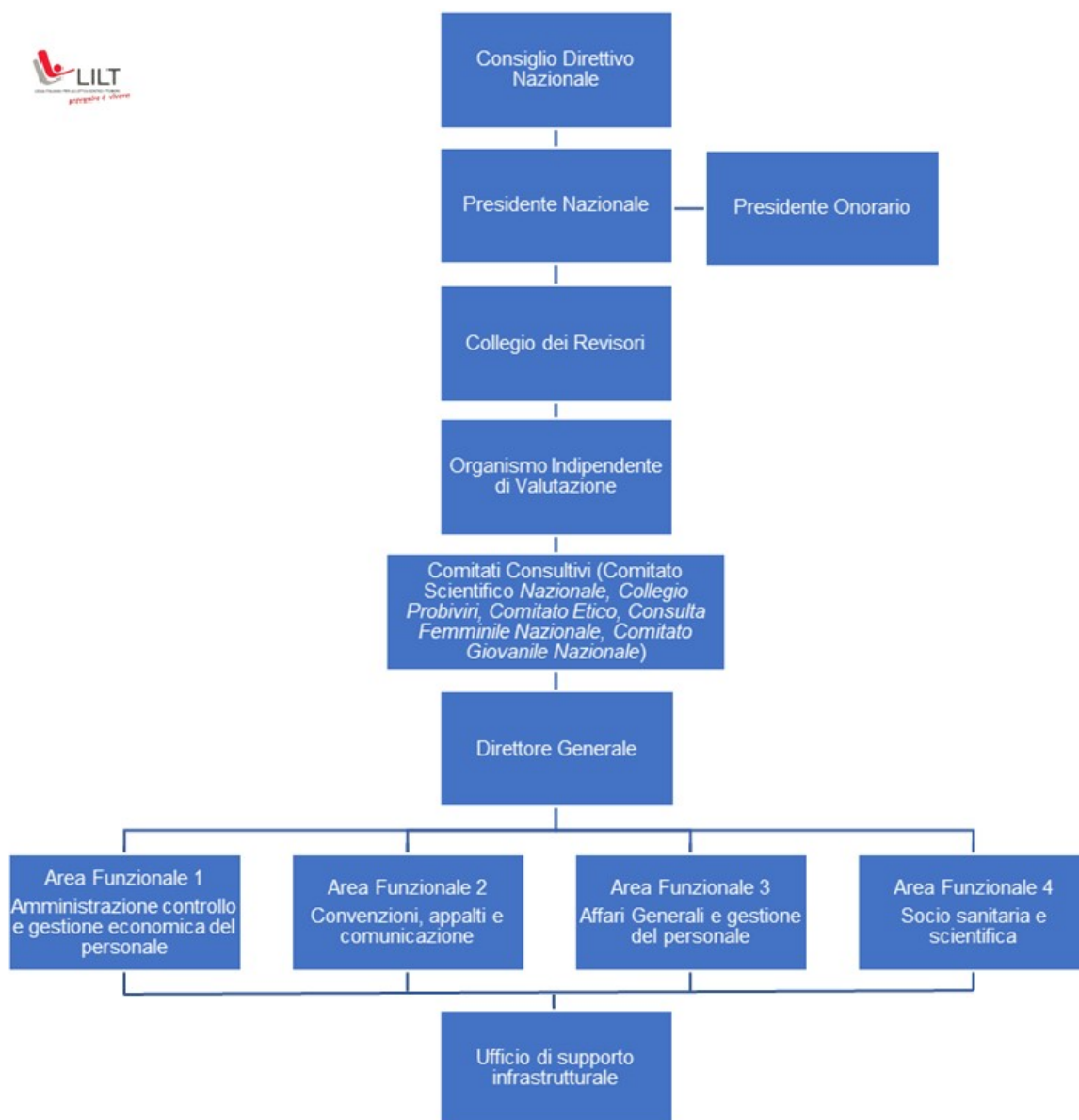
SEZIONE I

2. FUNZIONI ED ORGANIZZAZIONE DELLA LILT

La LILT si caratterizza per la presenza di organi di governo, di organi di controllo interno e risulta articolata in una Sede Centrale (Pubblica Amministrazione) e 105 Associazioni Provinciali (organismi costituiti su base associativa autonoma, disciplinati dalla normativa di diritto privato, in armonia con quanto disposto in materia dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni).

Lo statuto della LILT, (cfr. art. 1 e 2) è stato approvato con decreto del Ministro della Salute del 8 febbraio 2022, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 20, comma 2, del decreto legislativo 28 giugno 2012, 106. Pubblicato sulla G.U. – Serie Generale n. 66 del 19 marzo 2022.

Nel Seguento schema è riportato l'organigramma della LILT – Sede Centrale



Sono Organi Centrali della LILT (Art. 5 dello [Statuto](#)):

- a) il Consiglio Direttivo Nazionale;

- b) il Presidente Nazionale;
- c) il Collegio dei Revisori.

Dotazione Organica e Funzionigramma

Come sopra evidenziato, la LILT è un ente pubblico su base associativa. La Sede Centrale, quindi, è una pubblica amministrazione e le Associazioni Provinciali sono persone giuridiche di diritto private, che godono di una autonomia patrimoniale, gestionale organizzativa e di risorse economiche.

La dotazione organica totale della Sede Centrale è pari a 12 unità – dotazione organica rideterminata dal DPCM del 22/01/2013 - più il Direttore Generale, la cui posizione è regolata da un contratto di lavoro di diritto privato, incarico di vertice amministrativo della LILT.

D.G.	DIRETTORE GENERALE	1
------	--------------------	---

Attualmente è in corso di espletamento la procedura per il conferimento di incarico di Direttore Generale della LILT

DOTAZIONE ORGANICA PERSONALE SEDE CENTRALE

AREE PERSONALE DIPENDENTE non dirigenziale

AREA	LIVELLO ECONOMICO	Progr Econ			DOTAZIONE ORGANICA	PERSONALE IN SERVIZIO Al 31.12.2021
C	5				1	1
C	2	C3			1	1
C	1				2	0
B	3				2	1
B	2	B3			4	4
B	1			Part time	1	
A	3				1	1
TOTALE UNITA'		PIANTA ORGANICA			12	8

A seguito di una complessa ricognizione delle attività del personale amministrativo della LILT, che ha riguardato l'acquisizione e/o l'approfondimento di informazioni utili sulle competenze ed attitudini professionali del suddetto personale – è stata completata l'attuazione di un processo di riorganizzazione della sede Centrale come risulta dal [funzionigramma](#) della LILT visionabile sul sito istituzionale della LILT

Sono state previste quattro aree funzionali ed un ufficio di supporto infrastrutturale, come di seguito specificate:

- L'area 1 "Amministrazione/contabilità e gestione economica del personale"
- L'area 2 "Convenzioni, appalti e comunicazione"
- L'area 3 "Affari generali e gestione del personale"
- L'area 4 "Socio sanitaria e scientifica"
- Ufficio di supporto infrastrutturale

3. IL PROCESSO DI ELABORAZIONE DEL PTCPT: SOGGETTI INTERNI, RUOLI E RESPONSABILITÀ

Il Responsabile della prevenzione della corruzione che svolge, in ossequio al disposto normativo di cui all'art. 43 del d.lgs. n. 33/2013, anche le funzioni di Responsabile della trasparenza è il Rag. Davide Rubinace, attualmente Responsabile della Direzione e Gestione della LILT.

L'incarico è stato conferito con deliberazione del Consiglio Direttivo Nazionale n. 1 del 8 gennaio 2020 ed ha durata dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2022.

Al fine di assicurare adeguato supporto alle attività del RPCT, è stata confermata l'operatività di un Gruppo di Lavoro che – come peraltro già informalmente operante nel corso degli anni passati – collabori e fornisca il proprio supporto al Responsabile della prevenzione della corruzione per tutti gli adempimenti previsti dalla Legge.

Tale gruppo di lavoro sarà composto, come in passato, dal RPCT e da tutti i responsabili delle aree funzionali della LILT ai fini della implementazione delle politiche di prevenzione della corruzione.

Il Gruppo di lavoro coordinato dal RPCT, sarà in particolare costituito dalle seguenti unità di personale:

- Dott. Andrea Borchio – referente del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, Impiegato Livello Economico B3;
Il Referente ha agito ed agisce in veste di principale collaboratore del RPCT, mettendo in atto tutte le attività e le azioni per la realizzazione delle misure previste nel presente PTPCT e suggerendo ulteriori misure da adottare.
Esso collabora con il RPCT partecipando ad incontri periodici e comunicando i risultati delle attività svolte entro il 31 dicembre di ogni anno attraverso una relazione che rappresenta:
 - lo stato di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT;
 - la proposta di eventuali ulteriori misure da adottare;
 - l'attestazione del rispetto dei termini dei procedimenti amministrativi di competenza della propria Struttura;
 - i nominativi del personale che opera in settori particolarmente a rischio di "corruzione", nonché dei dipendenti che sono inseriti nel programma di rotazione, quali destinatari di adeguata e specifica formazione.
- Sig.ra Carla Autino – funzionario responsabile dell'Area funzionale 3.

Il gruppo di lavoro costituisce una vera e propria "cabina di regia" funzionale non soltanto alla predisposizione del PTPCT, ma altresì al monitoraggio dell'attuazione delle misure in esso contenute.

Prima di procedere alla redazione del Piano, il RPCT ha sottoposto all'attenzione del CDN un affinamento della strategia di prevenzione, in conformità alle prescrizioni dettate dal PNA 2019. Da un lato, si è ritenuto opportuno confermare la metodologia utilizzata nella trascorsa annualità ai fini dello svolgimento del processo di gestione del rischio, in quanto compatibile con i più recenti indirizzi dell'Autorità. Dall'altro, sono state avviate le attività di revisione delle matrici di mappatura dei processi e delle attività degli uffici alla luce delle recenti modifiche organizzative.

La partecipazione alla elaborazione del nuovo Piano ha riguardato, come già avvenuto nelle annualità passate, l'intera struttura amministrativa. Sono stati, infatti, coinvolti nell'aggiornamento delle matrici di mappatura dei processi e nel monitoraggio delle misure di prevenzione tutti i responsabili delle aree funzionali della LILT. Quest'ultimi, infatti, sono i principali soggetti che detengono una profonda conoscenza di come si configurano i processi decisionali e di quali profili di rischio possano presentarsi e sono, dunque, i più qualificati ad identificare le misure di prevenzione che maggiormente si attagliano alla fisionomia dei rispettivi processi.

Al fine di realizzare un'efficace strategia della prevenzione della corruzione è stata infine richiesta la collaborazione fattiva di tutti i soggetti che partecipano alla vita della LILT e dunque, quali principali attori dello svolgimento delle attività sanitarie, di ricerca e amministrative, di tutti i dipendenti.

Tale collaborazione si è concretizzata e si concretizza nella disponibilità a trasmettere ogni utile informazione ai fini della prevenzione della corruzione, a rispondere esaurientemente ad eventuali richieste del RPCT, nonché a partecipare attivamente, anche mediante osservazioni e proposte, alla procedura aperta rivolta a tutti gli stakeholders della LILT.

In tal senso sono stati effettuati incontri finalizzati ad acquisire ogni utile elemento per la redazione del presente piano.

Il Piano, infine, è stato oggetto anche di consultazione pubblica aperta agli stakeholders mediante un apposito avviso nel sito istituzionale della LILT, al fine di consentirgli di formulare proposte di integrazione e contributi di aggiornamento rispondenti ad ulteriori e specifiche esigenze.

4. OGGETTO E FINALITÀ DEL PTPCT

La legge 190/2012 impone l'approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione.

Il comma 8 dell'articolo 1 della legge 190/2012 (rinnovato dal Foia) prevede che l'organo di indirizzo definisca gli "obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione" che costituiscono "contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico gestionale e del PTPCT. Conseguentemente, l'elaborazione del piano non può prescindere dal diretto coinvolgimento del vertice delle amministrazioni per ciò che concerne la determinazione delle finalità da perseguire. Pertanto, l'ANAC, raccomanda proprio agli organi di indirizzo di prestare "particolare attenzione alla individuazione di detti obiettivi nella logica di una effettiva e consapevole partecipazione alla costruzione del sistema di prevenzione".

Tra gli obiettivi strategici, degno di menzione è certamente "la promozione di maggiori livelli di trasparenza" da tradursi nella definizione di "obiettivi organizzativi e individuali" (articolo 10 comma 3 del decreto legislativo 33/2013).

Come già precisato, la legge anticorruzione, modificata dal decreto legislativo 97/2016, dispone che l'organo di indirizzo definisca "gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico gestionale e del piano triennale per la prevenzione della corruzione".

5.OBIETTIVI STRATEGICI

Posto che tutta l'attività della LILT. è volta alla realizzazione della mission istituzionale, in considerazione delle richiamate disposizioni normative – sia di rango legislativo che regolamentare – ed avuto riguardo alle risorse economiche imputate in sede di bilancio di previsione 2022bn, il Consiglio Direttivo Nazionale della LILT – quale organo di indirizzo - ha individuato gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza come di seguito specificati:

- incremento del livello di sensibilizzazione ai temi della legalità, tramite la trasparenza gestionale e la rendicontazione verso gli stakeholder esterni sulle modalità di organizzazione e funzionamento della LILT, in rapporto alle risorse disponibili;
- formazione ed aggiornamento di tutto il personale dipendente sulle tematiche della prevenzione della corruzione;
- attuazione del regolamento recante l'individuazione dei criteri per contribuire alle attività ed alle iniziative delle Associazioni Provinciali;
- aggiornamento del codice di comportamento dei dipendenti della LILT;
- attuazione degli obblighi di pubblicazione dettati dalla normativa, attraverso il completamento della sezione "amministrazione trasparente", con conseguente ampliamento dei dati pubblicati "*Altri contenuti - Dati ulteriori*";
- definizione ed adozione di misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi dei dati, delle informazioni e dei documenti da pubblicare;
- individuazione delle specifiche responsabilità dei soggetti tenuti alla pubblicazione.
- organizzazione della giornata della trasparenza online, quale evento finalizzato a portare a conoscenza le azioni messe in atto e da intraprendere al fine di una più compiuta partecipazione di tutti gli stakeholder. La LILT intende organizzare eventi finalizzati a presentare le azioni messe in atto e quelle da intraprendere al fine di un più compiuta partecipazione degli stakeholder.

Gli obiettivi sopra elencati, sono stati inseriti e declinati in quelli operativi contenuti anch'essi nel Piano della Performance 2022-2024, già adottato con delibera n. 2 del 26 gennaio 2022 del CDN della LILT, rappresentano la traduzione di alcune delle misure di trasparenza e di prevenzione dei possibili comportamenti corruttivi, individuate ed elaborate in sede di mappatura dei processi. Essi, in altri termini, concorrono a fornire una più efficace lettura del PTPCT e delle relative mappature dei processi e delle attività.

6. DESTINATARI DEL PTPCT

In base alle indicazioni della L. 190/2012 e del PNA sono identificati come destinatari del PTPCT:

- il Presidente Nazionale;
- il Consiglio Direttivo Nazionale;
- il Direttore Generale;
- il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;
- il personale;
- l'OIV;
- i consulenti e collaboratori LILT;
- il collegio dei revisori;
- i Coordinatori Regionali;
- i Comitati Consultivi (art. 12 dello Statuto LILT)
- Associazioni provinciali LILT;
- le imprese i titolari di contratti per lavori, servizi e forniture.

L'inosservanza del presente PTPCT e degli allegati che sono parte integrante dello stesso costituisce illecito disciplinare per tutti i destinatari.

7. LA METODOLOGIA DI ANALISI DEL RISCHIO.

Per la presente annualità si è deciso di operare una rivoluzione riguardo la metodologia utilizzata per lo svolgimento del processo di gestione del rischio.

Si è passati ad una organizzazione di matrici di mappatura articolata in due fogli excel, (“Sezione generale” e “Mappatura processi”), dai quali è possibile evincere tutte le informazioni concernenti i processi e le attività degli uffici nonché l’identificazione, l’analisi, la valutazione ed il trattamento del rischio.

Al fine di rafforzare la strategia preventiva, nelle schede sono stati aggiunti ulteriori elementi informativi, quali i “fattori abilitanti” dell’evento a rischio e l’indicazione della “motivazione” sottesa ai valori attribuiti.

Lo studio sui comportamenti, sia nell’ambito dell’analisi del contesto interno sia di quello esterno, deve essere supportato dall’applicazione di un metodo scientifico, che, nell’ambito della redazione dei passati PTPCT della LILT, è stato specificamente elaborato e calibrato in relazione al peculiare contesto amministrativo dell’amministrazione.

L’applicazione meccanica della tecnica suggerita dall’Allegato 5 del PNA del 2013 – metodologia utilizzata dalla LILT negli anni precedenti – aveva dato, in alcuni casi, risultati inadeguati, portando ad una sottovalutazione del rischio. La metodologia utilizzata per l’analisi dei rischi di corruzione nella stesura dei precedenti Piani ha inteso scongiurare proprio le criticità, privilegiando un sistema di misurazione qualitativo, piuttosto che quantitativo.

In una prospettiva di superamento dell’Allegato 5 al PNA 2013, l’Allegato 1 al PNA 2019 promuove il ricorso ai cd. “indicatori di rischio” (key risk indicators), ritenuti *“in grado di fornire delle indicazioni sul livello di esposizione al rischio del processo o delle sue attività componenti”*. Viene chiarito, tuttavia, che *“le amministrazioni possono utilizzare anche altre metodologie di valutazione dell’esposizione al rischio, purché queste siano coerenti con l’indirizzo fornito nel presente allegato e adeguatamente documentate nei PTPCT”*.

La metodologia di analisi del rischio utilizzata risulta sostanzialmente coerente con i recenti orientamenti espressi dall’A.N.A.C.

Si è concentrato lo sforzo verso la necessaria acquisizione di conoscenze sul contesto ambientale ed operativo delle attività gestite, piuttosto che sulla meccanica applicazione di parametri e formule per il calcolo del rischio. Tale approccio ha posto il RPCT nelle condizioni di dover acquisire un’adeguata consapevolezza della minaccia di corruzione e dei relativi impatti che questa può avere sull’amministrazione, e di conseguenza, sugli stakeholders.

Quanto alla stima del livello di esposizione al rischio di un evento di corruzione, il valore finale è stato calcolato come il prodotto della probabilità dell’evento per l’intensità del relativo impatto: **Rischio (E) = Probabilità(E) x Impatto(E)**:

- 1) la **probabilità** che si verifichi uno specifico evento di corruzione deve essere valutata raccogliendo tutti gli elementi informativi sia di natura oggettiva (ad esempio, eventi di corruzione specifici già occorsi in passato, segnalazioni pervenute all’amministrazione, notizie di stampa), che di natura soggettiva, tenendo conto del contesto ambientale, delle potenziali motivazioni dei soggetti che potrebbero attuare azioni corruttive, nonché degli strumenti in loro possesso; tale valutazione deve essere eseguita dal responsabile al meglio delle sue possibilità di raccolta di informazioni ed operando una conseguente, attenta valutazione di sintesi al fine di rappresentare la probabilità di accadimento dell’evento attraverso una scala crescente su 5 valori:
 - molto bassa,
 - bassa,
 - media,
 - alta,
 - altissima;
- 2) l’**impatto** viene valutato calcolando le conseguenze che l’evento di corruzione produrrebbe:
 - a. sull’amministrazione in termini di qualità e continuità dell’azione amministrativa, impatto economico, conseguenze legali, reputazione e credibilità istituzionale, etc.;
 - b. sugli stakeholders, a seguito del degrado del servizio reso a causa del verificarsi dell’evento di corruzione.

Come sopra evidenziato, la metodologia di calcolo si basa sul prodotto dei due fattori (probabilità ed impatto).

Anche per il fattore “impatto”, si è deciso di declinare la scala di valori in:

- molto basso,
- basso,
- medio,
- alto,
- altissimo;

Il prodotto derivante da questi due fattori ha avuto, come possibile esito, i valori di rischio: “molto basso”, “basso” “medio”, “alto” e “altissimo”.

Ai fini operativi è stata, quindi, utilizzata la seguente matrice di calcolo del rischio:

Impatto \ Probabilità	Molto basso	Basso	Medio	Alto	Altissimo
Molto Bassa	Rischio Molto Basso	Rischio Molto Basso	Rischio Basso	Rischio Medio	Rischio Medio
Bassa	Rischio Molto Basso	Rischio Basso	Rischio Basso	Rischio Medio	Rischio Alto
Media	Rischio Basso	Rischio Basso	Rischio Medio	Rischio Alto	Rischio Altissimo
Alta	Rischio Medio	Rischio Medio	Rischio Alto	Rischio Alto	Rischio Altissimo
Altissima	Rischio Medio	Rischio Alto	Rischio Altissimo	Rischio Altissimo	Rischio Altissimo

La probabilità e l'impatto costituiscono gli indicatori che assumono contenuti più o meno diversi in riferimento ai singoli eventi corruttivi, favorendo una valutazione complessiva dei dati a disposizione.

8. ANALISI DI CONTESTO

8.1 Analisi del contesto esterno

L'analisi del contesto esterno ha la finalità di evidenziare le caratteristiche dell'ambiente nel quale la LILT opera, che possano favorire la definizione degli obiettivi diretti alla promozione della prevenzione oncologica. Ciò in funzione sia del territorio nazionale, presidiato dalle Associazioni Provinciali, sia dai rapporti con gli stakeholder, che possono influenzare l'attività della LILT.

Letteralmente stakeholder ("to hold a stake") significa possedere o portare un interesse o un titolo, inteso (quasi) nel senso di un "diritto". Lo stakeholder è un soggetto (una persona, un'organizzazione o un gruppo di persone) che interagisce con una determinata organizzazione.

Gli stakeholder rappresentano quindi una molteplicità complessa e variegata di "soggetti portatori di interesse della comunità". Per rilevare le categorie degli stakeholder è necessario analizzare il contesto e la collettività di riferimento che l'Amministrazione si trova a governare.

I portatori di interesse delle attività svolte dalla LILT sono costituiti, in primo luogo, da tutti i cittadini, per i quali l'Ente si impegna nella lotta contro i tumori dispiegandosi principalmente su tre fronti: la prevenzione primaria (stili e abitudini di vita), quella secondaria (promozione di una cultura della diagnosi precoce) e l'attenzione verso il malato, la sua famiglia, la riabilitazione e il reinserimento sociale.

La LILT svolge, nei confronti della collettività, un ruolo centrale di comunicazione e di sensibilizzazione sulle tematiche oncologiche e offre ai cittadini la possibilità di accedere alle proprie attività tipiche:

- Prevenzione Primaria: Implementazione delle attività riferite ad educazione sanitaria, corretta informazione e attenzione ai fattori di rischio ambientali:
 - o individuazione ed organizzazione di eventi su tematiche specifiche
 - o ideazione ed organizzazione nuove campagne istituzionali (melanoma, cancro uomo).
- Prevenzione Secondaria: Incremento quali-quantitativo delle prestazioni assistenziali ambulatoriali:
 - o stipula nuove convenzioni con Enti/Istituzioni/Aziende per l'erogazione di prestazioni assistenziali ambulatoriali;
 - o definizione ed attuazione di un modello organizzativo ambulatoriale per l'erogazione di prestazioni assistenziali ambulatoriali "a pacchetto pluridisciplinare".
- Prevenzione Terziaria: Sviluppo attività di riabilitazione, secondo le indicazioni ministeriali concernenti la garanzia di percorsi di diagnosi, cura, riabilitazione, accompagnamento e supporto e la garanzia di promozione e tutela della qualità della vita:
 - o diffusione e utilizzo di protocolli adeguati, adeguatezza strutturale;
 - o progetto pilota per una risposta riabilitativa a livello globale in Sezioni con strutture in grado di soddisfare i bisogni riabilitativi a 360°;
 - o promozione ricerche dedicate;
 - o formazione personale;

- master.
- Lotta al Tabacco: attraverso la linea verde SOS LILT e con iniziative anti-fumo, campagne informative e corsi per smettere di fumare.
- Assistenza al paziente oncologico: attraverso una corretta informazione sulle cure, l'accompagnamento gratuito alle terapie, assistenza domiciliare medico-infermieristica, assistenza psico-fisica, collaborazione con gli Hospice.
- Ricerca: Gestione attività di ricerca procedimentalizzata con previsione di specifici temi di interesse e delle relative risorse economiche:
 - definizione del programma annuale di ricerca;
 - indizione bandi con previsione delle relative risorse economiche;
 - valutazione dei progetti e della rendicontazione effettuata da commissione di esperti predeterminata;
 - incentivazione delle unioni di Associazioni Provinciali quale modalità di partecipazione a bandi di ricerca con la presentazione dei cosiddetti progetti di Rete PRR

Oltre ai cittadini, la LILT mantiene rapporti con un ampio spettro di interlocutori nazionali e internazionali e del mondo produttivo.

Nel perseguimento di tale scopo la LILT collabora e si coordina con:

- le amministrazioni, le istituzioni, gli Enti e gli organismi nazionali, regionali e provinciali che operano nell'ambito socio-sanitario, ambientale e della prevenzione oncologica e della riabilitazione" (art. 2, comma 3, lett. a del nuovo Statuto)
- le istituzioni, gli Enti e gli organismi che operano a livello internazionale in campo oncologico, nelle relative attività di studio, di innovazione e di ricerca" (art. 2, comma 3, lett. b del nuovo Statuto).

Per una maggiore argomentazione sul coinvolgimento e sull'interazione della LILT con i propri stakeholders, si rinvia alla lettura dell'annual report della LILT, una campionatura sintetica delle attività delle Associazioni Provinciali LILT, sviluppatrici di una continua sensibilizzazione e confronto con la comunità territoriale attraverso iniziative locali.

Nel presente piano, pertanto, la individuazione e la qualificazione degli stakeholder – stante la difficoltà di una diversificazione dei rapporti incentrata sulle competenze oggetto delle finalità istituzionali della LILT – sono state formulate sulla base delle macro aree territoriali di relazione: internazionale, nazionali e locale.

Gli stakeholders chiave (vale a dire i soggetti che determinano o influenzano fattori rilevanti per la definizione del Piano), classificati in funzione del loro grado di influenza e di interesse, risultano in sintesi i seguenti:

Internazionale:

- Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS)
- European Cancer League (ECL)

Nazionale:

- Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dipartimento funzione pubblica, Dipartimento pari opportunità, Ufficio del Cerimoniale di Stato e delle onorificenze)
- Ministeri (Ministero Salute, Ministero Istruzione Università e Ricerca, Ministero Economia e Finanze, Ministero Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Ministero Difesa)
- Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA)
- Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas)
- Associazione Italiana di Oncologia Medica (AIOM)
- Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro (AIRC)
- Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI)
- Associazione Nazionale Tumori (ANT)
- Associazioni portatrici di interessi diffusi
- Associazioni sindacali
- Aziende ospedaliere
- Aziende ospedaliere universitarie
- Cittadini
- Cortei dei Conti
- Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI)
- Croce Rossa Italiana (CRI)
- Istituti di ricerca
- Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e il contrasto delle malattie della povertà (INMP)
- Istituto Superiore di Sanità (ISS)
- Enti di ricerca

▪ Enti pubblici e privati di formazione ▪ Federazione Italiana delle Associazioni di Volontariato in Oncologia (FAVO) ▪ FOFI ▪ FNOMC&O ▪ Federazioni, ordini, collegi e associazioni delle professioni sanitarie ▪ Media (testate giornalistiche, televisioni, social network) ▪ Ordini Professionali ▪ Organizzazioni non governative (ONG) ▪ Organismi di diritto privato (imprese commerciali, altro) ▪ Policlinici universitari ▪ Regioni e province autonome di Trento e Bolzano ▪ Società scientifiche ▪ UNICEF ▪ Università degli studi
Locale: ▪ Amministrazioni pubbliche locali (Regioni, Province, Prefetture, Comuni) ▪ ASL – IRCCS – Policlinici ▪ Organismi di diritto privato (imprese commerciali, altro) ▪ Soprintendenza per i beni culturali ▪ Uffici scolastici

A questi stakeholder bisogna aggiungere la pluralità dei cittadini che entrano in contatto con la LILT per usufruire dei servizi di prevenzione offerti, a livello locale, dalle Associazioni Provinciali della LILT.

8.2 Analisi del contesto interno:

L'analisi del contesto interno della LILT non può prescindere da una valutazione circa la particolare ed atipica qualificazione giuridica di questo Ente pubblico nazionale su base associativa che, nel novero delle Pubbliche Amministrazioni, non sembra trovare numerose analogiche fattispecie.

La Sede Centrale, come più volte evidenziato, è una Pubblica Amministrazione e le Associazioni Provinciali sono enti di diritto privato. Si tratta, sostanzialmente, di un modello di organizzazione e funzionamento di carattere pubblico – privato, che è stato previsto dal legislatore per garantire la migliore cura e promozione dell'interesse pubblico "prevenzione oncologica" in Italia. Ciò stante, in capo alla Sede Centrale sono previsti, come detto, specifici poteri di programmazione, indirizzo, verifica e controllo dell'attività delle Associazioni Provinciali le quali – essendosi dotate di statuti approvati dalla Sede Centrale e di organi eletti con procedure pure regolamentate a livello nazionale – sono tenute al rispetto delle disposizioni statutarie nazionali e delle determinazioni assunte dal Consiglio Direttivo Nazionale. Ciò, pur nell'ambito di una autonomia gestionale, patrimoniale e contabile che, comunque, rimane assicurata a detti enti di diritto privato.

Nel concreto, le interazioni ed i rapporti funzionali all'interno della LILT evidenziano una efficace ed efficiente modalità di attuazione delle richiamate disposizioni, pur se - talvolta - con una naturale difficoltà derivata dalla distinta natura giuridica dei soggetti coinvolti.

In considerazione di quanto sopra argomentato è stato necessario – fin dal 2017 – assumere specifiche iniziative – ulteriori, rispetto a quelle a tutt'oggi già intraprese – finalizzate ad implementare un'azione sempre più condivisa e coordinata tra Sede Centrale e Associazioni, perseguendo in tal modo l'obiettivo di un rafforzamento dell'immagine complessiva dell'Ente in termini di unitarietà e maggiore qualificazione di azione.

L'entrata in vigore, del Decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i. "Codice del terzo settore" – ed in particolare quello in tema di registro unico nazionale degli ETS (Enti Terzo Settore) – hanno indotto il Consiglio Direttivo Nazionale della LILT ad elaborare talune modifiche allo statuto al fine di renderlo "compatibile" con tali disposizioni normative. A questo proposito è stato approvato con decreto del Ministro della Salute del 23 agosto 2019, d'intesa con il Ministero delle Economia e Finanze, ai sensi dell'art. 20, comma 2, del Decreto Legislativo 28 giugno 2012 n. 106 il nuovo Statuto della LILT.

9. MAPPATURA DEI PROCESSI

L'Allegato 1 al PNA 2019 suggerisce una graduale semplificazione del sistema di gestione del rischio corruttivo attraverso *“un approccio flessibile e contestualizzato, che tenga conto delle specificità di ogni singola amministrazione e del contesto interno ed esterno nel quale essa opera”*.

Nello specifico chiarisce che *“l'aspetto centrale e più importante dell'analisi del contesto interno ... è la cosiddetta mappatura dei processi, consistente nella individuazione e analisi dei processi organizzativi. L'obiettivo è che l'intera attività svolta dall'amministrazione venga gradualmente esaminata al fine di identificare aree che, in ragione della natura e delle peculiarità dell'attività stessa, risultino potenzialmente esposte a rischi corruttivi”*. In sintesi, l'ultimo PNA individua il fulcro principale dell'esame nel processo.

Per il PTPCT 2022-2024 della LILT la mappatura dei processi è stata impostata sulla base dei principi di **completezza, flessibilità, e gestibilità**.

Il principio della completezza ha determinato la scelta di mappare e valutare non soltanto le attività inerenti le aree di rischio generali (indicate dal PNA 2019), bensì tutte le attività svolte dalla LILT. Quindi quello che si è cercato di ottenere attraverso l'attività di identificazione dei processi *“è quello di definire la lista dei processi che dovranno essere oggetto di analisi e approfondimento nella successiva fase”*, unendo tali risultati nelle cosiddette “Aree di rischio”.

Al fine di adeguare i contenuti del presente PTPCT alle indicazioni fornite dall'ANAC, all'interno di ciascuna matrice è stata riportata una colonna denominata “Area di rischio”. Le aree di rischio sono distinte in:

- *generali*, comuni a tutte le amministrazioni,
- *specifiche*, dipendenti dal carattere delle attività svolte dall'ente.

Per soddisfare il principio di flessibilità, si è cercato di adottare, per individuare i processi, il più alto grado di approfondimento previsto dal PNA, scomponendo ciascun “processo” in “attività” al fine di evidenziare ogni possibile ambito in cui potessero trovare spazio comportamenti a rischio corruttivo secondo una prospettiva massimamente garantista.

Per quanto riguarda infine il principio di gestibilità si è cercato di aggregare più procedimenti in un unico processo, anche con l'obiettivo di rendere le schede più fruibili da parte degli utenti, sulla base di

- attività di ricognizione effettuata dagli uffici della LILT e registrata all'interno di una matrice in formato Excel;
- attività svolta in concomitanza dei monitoraggi.

Le matrici di mappatura sono costituite da due sezioni: la prima contenente informazioni di carattere generale e la seconda relativa allo svolgimento del processo di gestione del rischio.

9.1 Identificazione, analisi e valutazione del rischio

Al fine di individuare le priorità di intervento e le possibili misure correttive/preventive (trattamento del rischio), la valutazione del rischio si è sviluppata in due fasi ed ha implicato:

- un'attività preliminare di “identificazione dei rischi” consistente nella ricerca, individuazione e descrizione dei rischi più frequenti per ciascuna tipologia di processo.
- una successiva attività di “analisi del rischio” consistente nella valutazione della probabilità che esso si realizzi e delle conseguenze che produce, per giungere alla determinazione del livello di rischio.

L'attività di individuazione dei comportamenti a rischio è stata effettuata cercando di essere il più analitici possibile, nella consapevolezza che un comportamento a rischio di corruzione non individuato in fase di mappatura non potrà essere valutato nella successiva fase di trattamento del rischio e, dunque, sfuggirà del tutto dal programma di prevenzione.

Come primo passaggio è stato descritto il potenziale comportamento che individua un fenomeno di corruzione e/o riportato le azioni finalizzate a ottenere vantaggi illeciti attraverso corruzione o abusi di ruolo/funzione indicandone anche le finalità. Successivamente sono stati individuati i fattori abilitanti che agevolano lo stesso verificarsi di comportamenti o fatti di corruzione. Si è proceduto, quindi, alla misurazione del rischio alla luce delle analisi svolte, utilizzando la metodologia di analisi di cui al paragrafo 7 LA METODOLOGIA DI ANALISI DEL RISCHIO, in cui, come descritto, il valore del rischio di un evento di corruzione è stato calcolato come il prodotto della probabilità dell'evento per l'intensità del relativo impatto.

10. TRATTAMENTO DEL RISCHIO

La fase successiva, relativa al trattamento del rischio, *“è la fase tesa a individuare i correttivi e le modalità più idonee a prevenire i rischi, sulla base delle priorità emerse in sede di valutazione degli eventi rischiosi”* (Allegato 1 al PNA 2019). Occorre, cioè individuare apposite misure di prevenzione della corruzione che, da un lato siano efficaci nel

ridurre al massimo il rischio, dall'altro siano sostenibili da un punto di vista economico ed organizzativo. La fase di individuazione delle misure deve essere impostata avendo cura di contemporaneamente la sostenibilità anche della fase di controllo e di monitoraggio delle stesse, onde evitare la pianificazione di misure astratte e non realizzabili.

Una volta individuate le misure – che si distinguono in “**misure generali**” e “**misure di carattere specifico**” – si è passati alla fase della definizione degli **indicatori di attuazione** previsti per ciascuna misura. Sono stati poi individuati i corrispondenti valori **target**.

11. RISULTATI

Nell'Allegato 1, è, dunque, rappresentato l'esito della mappatura delle attività di tutti gli Uffici della LILT, che sono stati suddivisi in 4 gruppi:

1. Ufficio del Presidente (che comprendo tutte le unità organizzative in staff al Presidente);
2. Ufficio del Direttore Generale (che comprendo le unità organizzative di staff al Direttore Generale e gli uffici relativi al funzionamento della LILT);
3. Ufficio del Personale;
4. Uffici della LILT (che comprendono tutti gli uffici operativi).

Le schede appaiono allo stato stabilmente semplificate con riguardo sia all'impostazione generale che alla specifica declinazione di ciascun processo: l'articolazione in “processi-attività” e l'inserimento della descrizione dei processi nella “Sezione generale” delle matrici degli uffici garantisce una migliore fruibilità dei dati, agevolando l'utente nella lettura del documento. Tale opzione seguita negli ultimi anni ha determinato la concreta possibilità di operare valutazioni ponderate in punto di rilevazione degli eventi a rischio, individuazione delle misure preventive, loro attuazione e monitoraggio. Al fine di assicurare il conseguimento del risultato atteso, il RPCT ha prestato in più occasioni supporto agli uffici nella fase di compilazione delle matrici di mappatura, fornendo, ove necessario, chiarimenti ed indicazioni aggiuntive.

12. MISURE DI PREVENZIONE

Le misure di prevenzione da adottare al fine di neutralizzare o ridurre il livello di rischio sono distinte, coerentemente alle indicazioni del PNA, in due categorie:

- misure obbligatorie, la cui applicazione è imposta dalla legge o da altre fonti normative;
- misure ulteriori, che pur non essendo obbligatorie per legge sono rese tali dal loro inserimento nel PTPCT.

Le misure di prevenzione obbligatorie sono esplicitate nel successivo paragrafo. L'All. 1 riporta in forma tabellare le attività programmate per il triennio di vigenza del presente PTPCT per ciascuna misura, la relativa tempistica ed i soggetti deputati alla loro attuazione anche al fine di realizzare un collegamento reale con il ciclo delle performance.

In relazione alle misure di prevenzione ulteriori – a seguito del processo dell'analisi di contesto interno ed esterno sopra richiamato - è stato ritenuto opportuno, anche per una più agevole lettura e applicazione, evidenziare le distinzioni tra:

- a. misure ulteriori di carattere trasversale, per le quali si rimanda al §18;
- b. misure ulteriori per i processi peculiari della LILT. Tali misure sono riportate in dettaglio nelle schede di programmazione del presente PTPCT (All. 3).

Trattasi di misure che, si ritiene, possono essere oggetto di una agevole verificabilità.

La definizione programmatica di tutte le misure di prevenzione contenute nel presente piano è stata effettuata anche a seguito di una valutazione, da parte del Consiglio Direttivo Nazionale, che ha riguardato le risultanze dell'attività di verifica e di controllo dell'attuazione dei piani dei trienni precedenti, come riportate nelle relazioni sul monitoraggio pubblicate dal RPCT. In tal senso, tutte le tabelle allegate, relative alle misure di prevenzione individuate, contemplano una parte riguardante i risultati consuntivi concernenti lo stato di relativa attuazione nel corso del 2020 nonché una parte riguardante le misure programmate per il 2020/2022.

13. MISURE DI PREVENZIONE OBBLIGATORIE

- **Codice di comportamento**

Nell'intento di assicurare la qualità dei servizi delle Pubbliche Amministrazioni, la prevenzione dei fenomeni corruttivi, nonché il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico in ossequio a quanto previsto dall'art. 54 D.Lgs. 165/2001, come sostituito dall'art. 1 c. 44 L. 190/2012, è stato

emanato in data 16.04.2013 il D.P.R. 62/2013 “*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*”.

La ratio sottesa a tale previsione legislativa è la definizione degli obblighi e dei comportamenti che devono essere rispettati dai dipendenti pubblici ai quali è dedicata una specifica sezione del Codice. Per il personale in regime di diritto pubblico, le disposizioni del Codice assumono la valenza “di principi di comportamento” in quanto compatibili con le disposizioni speciali che disciplinano tali tipologie di rapporti.

L’art. 2, c. 3 del Codice prevede l’estensione degli obblighi di condotta anche nei confronti di tutti i collaboratori o consulenti dell’amministrazione, dei titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché nei confronti di collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzano opere in favore dell’amministrazione. A tale fine, negli atti di incarico o nei contratti di acquisizioni delle collaborazioni, delle consulenze o dei servizi, la LILT inserisce apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi di condotta previsti.

Il 19 febbraio 2020 sono state pubblicate le linee guida di cui alla delibera A.N.AC. n. 177 atte a fornire indirizzi interpretativi e operativi per orientare e sostenere le amministrazioni nella predisposizione di nuovi codici di comportamento con contenuti più coerenti a quanto previsto dal legislatore e soprattutto, utili al fine di realizzare gli obiettivi di una migliore cura dell’interesse pubblico. A tal fine una parte importante delle Linee guida è stata rivolta al processo di formazione dei codici alle tecniche di redazione consigliate e alla formazione rivolta a tutti i destinatari del codice.

In attuazione di quanto previsto dall’art. 54, c. 5 D.Lgs. 165/2001 e dall’art. 1, c. 2 del D.P.R. n. 62/2013 che impongono ad ogni Pubblica Amministrazione di adottare un proprio Codice che integri e specifichi i contenuti e le direttive del “Codice di comportamento nazionale” approvato con D.P.R. n. 62/2013, e alle disposizioni dettate dalle Linee guida A.N.A.C n. 177/2020 la LILT ha aggiornato il Codice di Comportamento LILT adottandolo con delibera del Consiglio Direttivo Nazionale n. 17 del 28/09/2020.

La violazione dei doveri contenuti nei Codici di comportamento, compresi quelli relativi all’attuazione del presente PTPCT è fonte di responsabilità disciplinare e rileva altresì ai fini della responsabilità civile, amministrativa e contabile ogni qualvolta le stesse responsabilità siano collegate alla violazione di doveri, obblighi, leggi e regolamenti.

I Responsabili delle aree funzionali in cui si articola la LILT, l’Ufficio procedimenti disciplinari (UPD) e le strutture di controllo interno vigilano sul rispetto del Codice.

Il RPCT ha curato:

- la pubblicazione del Codice sul sito istituzionale;
- la diffusione della conoscenza del Codice di comportamento presso la LILT anche attraverso attività di formazione del personale;
- il monitoraggio annuale sull’attuazione;

Ai suddetti fini opera in stretto raccordo con l’area del personale che integra i propri compiti curando altresì l’eventuale l’aggiornamento del Codice di comportamento della LILT, l’esame delle segnalazioni di violazioni, la raccolta delle condotte illecite accertate e sanzionate, assicurando le garanzie previste per la tutela del dipendente che segnala illeciti ai sensi dell’art. 54 bis D.Lgs. 165/2001.

Le attività programmate nel triennio di vigenza del presente PTPCT 2022-2024 al fine di garantire il puntuale, costante e rigoroso rispetto della misura in esame, sono descritte nell’All. 1 in cui sono specificati altresì il soggetto responsabile della attuazione, la relativa tempistica, gli indicatori di attuazione e il risultato atteso.

• **Rotazione del personale**

La rotazione del personale addetto alle aree a più elevato rischio di corruzione rappresenta una misura di prevenzione fondamentale in quanto l’alternanza di più soggetti nell’assunzione delle decisioni e nella gestione delle procedure riduce il rischio che possano crearsi relazioni particolari tra amministrazione ed utenti tali da dar luogo a fenomeni corruttivi. Tuttavia la rotazione del personale costituisce una misura complessa in quanto contrastante con il principio di continuità dell’azione amministrativa fondata sulla valorizzazione della professionalità acquisita dal dipendente. Ciò premesso, è stata prevista nel piano 2016-2018 una modalità di attuazione di tale misura in considerazione delle varie tipologie di attività funzionali: per quelle “fungibili” la rotazione del personale addetto era possibile, mentre risultava più difficoltoso applicare il principio de quo per il personale che svolge attività “specialistiche” in quanto per tali ipotesi risultava più difficile contemperare la rotazione con le esigenze di economicità ed efficienza dell’azione amministrativa. L’attuazione di tale misura implica in ogni caso una serie di attività che possono riassumersi nella:

- a) preliminare identificazione degli uffici a più elevato rischio di corruzione;
- b) mappatura delle competenze del personale amministrativo per avere contezza delle professionalità necessarie atte a garantire la rotazione secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità;

- c) l'individuazione degli incarichi esclusi dalla rotazione in quanto contrastanti con il buon andamento dell'amministrazione.

I criteri che sono stati previsti nel piano dell'anticorruzione 2018-2020 per realizzare la rotazione del personale – tenuto conto della particolare configurazione della dotazione organica del personale dipendente della LILT, che non prevede dirigenti e consta come detto di sole n. 10 unità in servizio delle 12 previste, di cui una sola titolare di posizione organizzativa in tema di contabilità e di appalti – hanno dovuto comunque tenere conto dell'esigenza di assicurare il citato buon andamento e la continuità dell'azione amministrativa e di garantire, nel contempo, la qualità delle competenze professionali necessarie per svolgere le attività più propriamente tecniche e specifiche.

Pertanto, il primo criterio generale è stato quello di carattere temporale – legato alla permanenza nell'ufficio – secondo il quale è stata programmata la rotazione se la permanenza del dipendente risultava superiore ad anni 4, per il funzionario titolare di posizione organizzativa, e superiore ad anni 5 per il personale restante, sia funzionario che di concetto. Altro criterio, pur se riguardante un'unica unità di personale assegnata ad attività in tema di procedimenti ad evidenza pubblica, era quello che prevede la sottrazione alla rotazione del personale che fruisce dei benefici ex art. 33 della legge n. 104/1992.

Nel PNA 2019 l'ANAC ha voluto nuovamente soffermarsi su questo tema per il rilievo che esso può avere nel limitare fenomeni di “mala gestio” e corruzione. (vedi allegato 2 PNA 2019)

Viene rinnovata, quindi, la raccomandazione alle amministrazioni di osservare una maggiore attenzione sia nella programmazione della misura da effettuare nel PTPCT, sia nell'applicazione concreta della stessa. Analoga raccomandazione per una migliore applicazione dell'istituto della rotazione ordinaria o delle misure alternative che possano sortire analoghi effetti (tra quelle previste nel PNA 2016, come ad esempio la segregazione delle funzioni) vale anche per le società in controllo pubblico e per tutti gli altri soggetti tenuti all'applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione.

Tale forma di rotazione è disciplinata nel d.lgs. 165/2001, art. 16, co. 1, lett. l-quater, secondo cui «I dirigenti di uffici dirigenziali generali provvedono al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione svolte nell'ufficio a cui sono preposti, disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva».

Anche per la rotazione straordinaria le raccomandazioni fatte dall'Autorità nel PNA 2016, poi ribadite nel PNA 2017, relative alla necessità di monitorare con attenzione le ipotesi in cui si verificano i presupposti per l'applicazione della misura, non hanno sortito gli effetti sperati.

Nel caso di personale non dirigenziale, la rotazione si traduce in una assegnazione del dipendente ad altro ufficio o servizio, mentre per il personale dirigente, o equiparato, comporta la revoca dell'incarico dirigenziale (motivo per cui la legge prevede una motivazione rafforzata) e, se del caso, l'attribuzione di altro incarico.

Rotazione straordinaria (art. 16, comma 1, lett.l-quater d.lgs. n. 165/2001)

1. Ai sensi dell'art. 16, comma 1, lett. l-quater del d.lgs. n. 165/2001, l'amministrazione in caso di notizia formale di avvio di procedimento penale o disciplinare a carico di un dipendente per fatti di natura corruttiva, ferma restando la possibilità di sospendere il rapporto, attiva tempestivamente idoneo procedimento finalizzato all'adozione di un provvedimento motivato con cui valuta l'opportunità di applicazione o meno della rotazione straordinaria, quale misura amministrativa preventiva a tutela dell'immagine dell'amministrazione.

2. La rotazione straordinaria consiste in un provvedimento, adeguatamente motivato, consistente nel trasferimento ad altro ufficio, inteso come assegnazione ad altro ufficio o servizio del dipendente ovvero come attribuzione di diverso incarico, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 97/2001, una volta stabilito che la condotta corruttiva può pregiudicare l'immagine di imparzialità dell'amministrazione.

3. L'amministrazione è tenuta a verificare, per il singolo caso, la sussistenza:

- a) dell'avvio di un procedimento penale o disciplinare nei confronti del dipendente, inclusi i responsabili di servizio in posizione apicale e il Direttore Generale;
- b) di una condotta qualificabile come “corruttiva”.

4. In caso di rinvio a giudizio, per lo stesso fatto, salva l'applicazione della sospensione dal servizio, l'amministrazione valuta l'applicazione dell'istituto del trasferimento in ufficio diverso, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 97/2001, “in ragione della qualifica rivestita ovvero per obiettivi motivi organizzativi”. In caso di impossibilità di trovare un ufficio o una mansione di livello corrispondente alla qualifica del dipendente da trasferire, l'amministrazione può porre lo stesso in aspettativa o disponibilità con conservazione del trattamento economico in godimento. Per coloro che non siano dipendenti è prevista la revoca dell'incarico senza conservazione del contratto.

5. La misura trova applicazione per tutti coloro che hanno un rapporto di lavoro con l'amministrazione, dipendenti e dirigenti/responsabili, interni ed esterni, in servizio a tempo indeterminato o con contratto a tempo determinato, nonché nell'ipotesi di condotte corruttive tenute in una diversa amministrazione.

Reati presupposto: fattispecie di illecito ai fini dell'applicazione della rotazione straordinaria

1. Ai fini della individuazione delle "condotte corruttive" si fa riferimento, conformemente alla posizione assunta dall'Anac, all'elencazione dei reati di cui all'art. 7 della legge n. 69/2015 (delitti previsti dagli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353 e 353-bis c.p.). Per i reati richiamati sopra l'amministrazione è tenuta ad adottare un provvedimento motivato con cui valuta la condotta "corruttiva" del dipendente ed eventualmente dispone di attivare la misura della rotazione straordinaria.
2. È in facoltà dell'amministrazione adottare il provvedimento di cui sopra in presenza di procedimenti penali avviati per gli altri reati contro la P.A. (di cui al Capo I Titolo II del Libro II del C.P., rilevanti ai fini delle inconferibilità ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. n. 39/2013, dell'art. 35-bis del D.lgs. n. 165/2001 e del D.lgs. n. 235/2012).
3. Sono comunque fatte salve le ipotesi di applicazione delle misure disciplinari previste dai CCNL.

Procedimento e soggetti competenti

1. Per i responsabili di Area l'istruttoria del procedimento è curata dal Direttore Generale. Competente alla adozione del provvedimento finale è il Rappresentante legale.
2. Per il personale, il competente Responsabile di Area procede all'assegnazione ad altro servizio, ai sensi del citato art. 16, comma 1, lett. l-quater, sentito il Direttore Generale e dandone comunicazione al CDN.
3. Il Direttore Generale e i Responsabili di Area non appena vengono a conoscenza di fatti di natura corruttiva avviano il procedimento di rotazione acquisendo le sufficienti informazioni atte a valutare l'effettiva gravità del fatto ascritto al dipendente. La conoscenza dei fatti può avvenire in qualsiasi modo:
 - per comunicazione da parte dell'autorità di pubblica sicurezza o dell'autorità giudiziaria competente (art. 129, comma 1, d.lgs. 271/1989);
 - nel corso del procedimento disciplinare;
 - fonti aperte (notizie rese pubbliche dai media)
 - comunicazione del dipendente che abbia avuto cognizione o per aver richiesto informazioni sulla iscrizione ex art. 335 c.p.p. o per essere stato destinatario di provvedimenti che contengono notizia medesima (ad esempio, notifica di un'informazione di garanzia, di un decreto di perquisizione, di una richiesta di incidente probatorio, ecc).

I dipendenti interessati da procedimenti penali sono tenuti a segnalare immediatamente all'amministrazione l'avvio di tali procedimenti

4. All'esito dell'istruttoria viene adottato provvedimento motivato riguardante in primo luogo la valutazione della decisione e in secondo luogo la scelta dell'ufficio o servizio cui il dipendente è destinato ovvero la revoca dell'incarico
5. Il RPCT vigila sulla effettiva adozione dei provvedimenti con cui la misura della rotazione straordinaria può essere disposta
6. Nel caso in cui il dipendente interessato dall'avvio di procedimento penale o procedimento disciplinare di natura corruttiva (art. 355 c.p.p.) sia il RPCT, l'amministrazione valuta con provvedimento motivato l'eventuale revoca dell'incarico di RPCT. Se, a seguito di rinvio a giudizio, sussistono i presupposti del trasferimento d'ufficio ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 97/2001, l'amministrazione è tenuta a revocare immediatamente l'incarico di RPCT.
7. Il provvedimento copre la fase che va dall'avvio del procedimento all'eventuale rinvio a giudizio e perde efficacia decorsi 2 anni in assenza del rinvio a giudizio. In ogni caso alla scadenza della durata di efficacia del provvedimento di rotazione.
8. Non avendo il procedimento carattere sanzionatorio di tipo disciplinare, il provvedimento viene adottato nel rispetto del principio del contraddittorio, senza, però, pregiudicare le finalità di Immediata adozione di tipo cautelare ed è impugnabile davanti al giudice amministrativo o ordinario territorialmente competente a seconda del rapporto di lavoro in atto.

Proprio in considerazione dell'entità della dotazione organica della LILT, anche nel corso del 2020 non è stato possibile realizzare tale misura di prevenzione della corruzione, anche al fine di salvaguardare la qualità delle competenze professionali acquisite da parte del personale dipendente, necessarie per lo svolgimento di talune attività a rischio corruzione. Pertanto, le attività programmate per il triennio di vigenza del presente PTPCT 2022-2024 ai fini dell'attuazione della misura in esame riguardano la previsione di modalità operative di svolgimento delle funzioni improntate alla massima condivisione delle azioni dei vari operatori, in tutte le fasi dei procedimenti e delle procedure di interesse, implementando quanto più possibile la trasparenza dell'agire. Nel contempo, al fine comunque di evitare l'insorgenza di posizioni di controllo, anche esclusivo, dei vari processi da parte del personale, si intende regolare compiutamente le competenze dei vari dipendenti, ripartendole a più persone, prevedendo nel contempo una adeguata azione di formazione ed aggiornamento professionale. Tali misure sono esplicitate nell'All. 1 del presente Piano, in cui sono specificati altresì il soggetto responsabile della attuazione e la relativa tempistica.

- **Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi**

Il conflitto di interessi si realizza quando un interesse privato del dipendente (c.d. interesse secondario) interferisce, anche potenzialmente, con l'interesse pubblico (c.d. interesse primario) che egli deve perseguire.

Il principio di imparzialità dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 Cost. trova piena realizzazione con l'obbligo, da parte del dipendente che si trovi in una situazione di conflitto di interessi anche potenziale, di astenersi dal partecipare all'attività istituzionale.

La L. 190/2012, nell'intento di rafforzare tale principio ha innovato la L. 241/1990 sul procedimento amministrativo, introducendo l'art. 6 bis "Conflitto di interessi", che prevede l'obbligo di astensione ed il dovere di segnalare ogni situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, da parte del responsabile del procedimento e dei titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali, nonché da parte del soggetto competente ad emanare il provvedimento finale.

Il quadro normativo deve essere completato con la lettura del D.P.R. 62/2013 (Codice di comportamento generale), che all'art. 7 introduce una tipizzazione delle ipotesi di conflitto di interesse, stabilendo che:

"Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui egli sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza."

La LILT ha integrato con apposite disposizioni previste nel Codice di comportamento dei dipendenti dalla LILT, in cui è descritta la procedura da rispettare in caso si verifichi una situazione di conflitto di interessi con indicazione del soggetto competente a ricevere la relativa comunicazione e a decidere sul caso specifico.

Qualora insorga una situazione di conflitto d'interessi, il dipendente deve tempestivamente segnalare al responsabile apicale dell'area funzionale di appartenenza e, nelle more della sua decisione, astenersi dall'esercizio della funzione. Il Responsabile dell'area funzionale è chiamato ad esaminare le circostanze e, tranne che per le ipotesi di conflitto già cristallizzate dalla legge, valuta se la situazione realizza un conflitto di interesse idoneo a ledere l'imparzialità dell'azione amministrativa.

In tal caso – dopo aver acquisito formalmente notizie dal dipendente - nel caso in cui sia necessario sollevare il dipendente, il Responsabile dell'area funzionale provvede a comunicare il tutto al RPCT che provvederà ad avocare a sé, in carenza di personale professionalmente idoneo, ogni compito relativo a quel procedimento specifico, o ad affidare l'incarico ad altro soggetto.

La violazione delle norme sopra descritte dà luogo a responsabilità disciplinare del dipendente, oltre a configurare ipotesi di illegittimità del procedimento o del provvedimento finale.

La previsione normativa esige azioni informative e formative continue nei confronti del personale sui comportamenti da seguire in caso di conflitto di interessi, sull'obbligo di astensione e sulle conseguenze della sua violazione.

Stante la ciclicità delle misure al riguardo introdotte nel piano triennale dell'anticorruzione 2020/2022, se ne ripropone la programmazione anche nel presente piano, come descritto nell'All. 1 in cui sono specificati altresì il soggetto responsabile della attuazione e la relativa tempistica.

- **Conferimento ed autorizzazione di incarichi**

L'eventualità che l'Amministrazione conferisca plurimi incarichi ad un dipendente, determinando in tal modo una concentrazione di potere in capo ad un unico soggetto, potrebbe ingenerare il rischio di indirizzare verso fini privati o impropri l'attività amministrativa.

A tale rischio si aggiunge anche quello ulteriore di attribuzione di incarichi extraistituzionali ai funzionari, che potrebbero determinare situazioni di conflitto di interessi tali da compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa, ponendosi altresì come sintomo dell'evenienza di fatti corruttivi.

Tali premesse hanno indotto a modificare la disciplina relativa al conferimento di incarichi dei dipendenti pubblici contenuta nell'art. 53 del D.Lgs. 165/2001 ad opera della L. 190/2012 e successivamente del D.L. 31.08.2013. n. 101 conv. in L. 125/2013.

In considerazione delle nuove disposizioni, nonché di quanto previsto nel PNA e tenendo conto altresì delle indicazioni del documento contenente "Criteri generali in materia di incarichi vietati ai dipendenti delle Amministrazioni pubbliche" elaborato nell'ambito del tavolo tecnico previsto dall'Intesa sancita in Conferenza unificata il 24 luglio 2013 mediante confronto tra i rappresentanti del Dipartimento della Funzione Pubblica, delle Regioni e degli enti locali,

pubblicato sul sito del Dipartimento della Funzione Pubblica in data 26.06.14 la LILT prevede di apportare le opportune e conseguenti modifiche ai regolamenti interni in materia.

In particolare, nelle more dell'adozione dei regolamenti ministeriali di cui all'art. 53, c. 3 bis D.Lgs. 165/2001 la LILT aveva previsto – con il PTPCT 2015–2017 - di aggiornare i Regolamenti vigenti in materia (per le tempistiche e il soggetto responsabile per l'adozione si rinvia all'All. 1 del presente PTPCT) ed in particolare i seguenti aspetti previsti nel *“Regolamento interno per il rilascio dell'autorizzazione al conferimento di incarichi, non compresi nei compiti e doveri d'ufficio, a tutto il personale ed ai collaboratori.”* adottato nel 2015:

- introduzione di un elenco delle attività precluse con riferimento agli incarichi extra istituzionali;
- individuazione di criteri oggettivi e predeterminati per il conferimento o l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi tali da escludere casi di incompatibilità o situazioni anche potenziali di conflitto di interessi;
- previsione dell'obbligo di comunicazione formale, a carico del dipendente, anche degli incarichi gratuiti, purché attinenti al ruolo e all'attività professionale svolti nella LILT, dal momento che la gratuità dell'incarico non esclude che possa ravvisarsi una situazione di conflitto di interessi tale da indurre l'amministrazione a opporre il proprio diniego;
- valutazione tempestiva da parte degli organi/soggetti competenti e, in caso di diniego, obbligo di immediata comunicazione motivata al dipendente;
- previsione che eventuali compensi indebitamente percepiti siano versati a favore della LILT, in quanto ad essi spettanti e che costituisce ipotesi di responsabilità erariale l'omesso versamento del compenso da parte del dipendente indebito percettore.

Stante la ciclicità delle misure al riguardo introdotte nel piano triennale dell'anticorruzione 2020/2022, se ne ripropone comunque la programmazione anche nel presente piano, come descritto nell'All. 1 in cui sono specificati altresì il soggetto responsabile della attuazione e la relativa tempistica.

• **Inconferibilità di incarichi dirigenziali e incarichi amministrativi di vertice**

Il D.Lgs. 39/2013 recante “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1 commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190” prevede al Capo III e IV tre differenti situazioni di inconferibilità di incarichi dirigenziali e di incarichi amministrativi di vertice in relazione:

- a. a soggetti destinatari di sentenze di condanna per delitti contro la PA. l'inconferibilità è contemplata anche in caso di condanna penale con sentenza non passata in giudicato, stante l'opportunità di evitare l'affidamento di incarichi dirigenziali che comportano responsabilità su aree a rischio di corruzione (art. 3 co. 1 lett. c);
- b. all'attività svolta dall'interessato in precedenza (soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati dalla stessa Pubblica Amministrazione che conferisce l'incarico) (art. 4, co. 1 lett. c);
- c. a soggetti che sono stati componenti di organi di indirizzo politico (artt. 6 e 7).

L'accertamento delle ipotesi di inconferibilità avviene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato nei termini e alle condizioni dell'art. 46 D.P.R. 445/2000 e pubblicata sul sito web istituzionale (art. 20 D. Lgs. 39/2013).

Gli atti ed i contratti posti in essere in violazione delle limitazioni sono nulli ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 39/2013. A carico dei componenti degli organi che abbiano conferito incarichi dichiarati nulli sono applicate le specifiche sanzioni previste dall'art. 18 del decreto in oggetto.

La situazione di inconferibilità non può essere sanata. Ove le cause di inconferibilità, sebbene esistenti ad origine, non fossero note alla LILT e siano rese palesi nel corso del rapporto, il RPCT è tenuto ad effettuare la contestazione all'interessato, il quale, previo contraddittorio, deve essere rimosso dall'incarico.

Al fine di realizzare la relativa misura di prevenzione il responsabile dell'Area del Personale acquisisce ogni anno le dichiarazioni relative all'insussistenza di cause di inconferibilità del Direttore Generale in servizio presso la LILT, che risultano pubblicate nella sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione “Personale” in “Incarichi amministrativi di vertice”. I modelli di dichiarazione sono stati elaborati seguendo le indicazioni riportate nella bozza di delibera A.N.AC. del 13.03.2014, il cui testo è stato pubblicato in consultazione ai fini dell'adozione definitiva. La misura in oggetto, sarà attuata con riferimento ad incarichi amministrativi di vertice da conferire nel triennio di vigenza del presente.

Stante la ciclicità delle misure al riguardo introdotte nel piano triennale dell'anticorruzione 2020/2022, se ne ripropone la programmazione anche nel presente piano, come descritto nell'All. 1 in cui sono specificati altresì il soggetto responsabile della attuazione e la relativa tempistica.

• Attività successive alla cessazione dal servizio - (*pantouflage*)

Già nel corso del 2015, la LILT ha applicato la misura relativa a tale disposizione normativa con l'emanazione di una circolare da parte del RPCT, con la quale è stato specificato l'ambito soggettivo di applicazione della norma e previsto che, al fine di realizzare la misura, gli uffici competenti provvedano ad inserire:

- nei contratti di assunzione del personale amministrativo, nonché nei contratti di conferimento di incarichi di cui al D. Lgs. 39/2013 a soggetti esterni alla LILT un'apposita clausola che sancisca il divieto di prestare attività, a titolo di lavoro subordinato o autonomo, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di impiego con la LILT in favore dei soggetti privati destinatari di provvedimenti, contratti o accordi adottati o conclusi con l'apporto decisionale del dipendente medesimo negli ultimi tre anni di servizio, pena la nullità del contratto di lavoro/incarico dell'ex dipendente con il soggetto privato e fatta salva l'azione giudiziale della LILT diretta ad ottenere il risarcimento del danno nei confronti dell'ex dipendente;
- nei bandi di gara, nei capitolati speciali e nelle richieste di preventivo apposita clausola che faccia espresso riferimento alla condizione soggettiva degli operatori economici partecipanti di non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non avere attribuito incarichi ad ex dipendenti della LILT nel triennio successivo alla cessazione del loro rapporto di impiego e che negli ultimi tre anni di servizio presso la LILT abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti degli stessi soggetti privati, prevedendo l'esclusione dalla procedura di affidamento in caso emergano le predette situazioni. Si prevede inoltre l'obbligo in capo agli stessi partecipanti di restituire alla LILT eventuali compensi illegittimamente percepiti ed accertati in esecuzione dell'affidamento illegittimo. Tale clausola deve essere inserita altresì nelle dichiarazioni sostitutive rese dai partecipanti alle procedure di affidamento.

Con il PTPCT 2020–2022 si è inteso continuare a monitorare l'attuazione di tale misura per tutto il periodo di riferimento del piano.

Stante la ciclicità delle misure al riguardo introdotte nel piano triennale dell'anticorruzione 2020/2022, se ne ripropone la programmazione anche nel presente piano, come descritto nell'All. 1 in cui sono specificati altresì il soggetto responsabile della attuazione e la relativa tempistica.

• Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la p.a.

L'art. 35 bis, inserito dalla L. 190/2012 nell'ambito del D. Lgs. 165/2001, introduce alcune condizioni ostative per la partecipazione a commissioni di concorso o di gara e per lo svolgimento di funzioni direttive in riferimento agli uffici considerati a più elevato rischio di corruzione.

Più precisamente esso sancisce che:

1. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale:

- a. non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;
- b. non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;
- c. non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

2. La disposizione prevista al comma 1 integra le leggi e regolamenti che disciplinano la formazione di commissioni e la nomina dei relativi segretari.”

La misura di prevenzione prevista con lo scorso PTPCT è stata l'emanazione, nel corso del 2015, di una circolare del RPCT in cui sono state specificate le situazioni in cui opera la preclusione e sono stati sollecitati, per le rispettive competenze e nell'espletamento delle attività di controllo della legittimità delle relative procedure, i dipendenti a verificare l'eventuale sussistenza di sentenze penali di condanna anche non passate in giudicato per i reati suindicati in capo ai soggetti che:

a) si intendano nominare quali componenti di:

- commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi, anche con sole funzioni di segreteria;
- commissioni per l'affidamento di commesse di qualunque genere (beni, servizi e forniture);
- commissioni per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere;

b) si prevede di assegnare o nominare, con funzione direttiva alle strutture preposte alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;

c) risultano già assegnati o nominati con funzioni direttive agli "uffici" di cui alla lett. b) alla data di entrata in vigore dell'art. 35 bis (28 novembre 2012), come espressamente previsto dal PNA.

La verifica è prevista mediante acquisizione d'ufficio o dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato ai sensi dell'art. 46 D.P.R. 445/2000 all'atto della formazione della commissione, del conferimento dell'incarico, nonché tempestivamente nel caso di incarichi già effettuati alla data di entrata in vigore della L. 190/2012.

Dell'accertata assenza di precedenti penali deve essere fatta espressa menzione nel relativo provvedimento di nomina/conferimento. Nel caso in cui venga accertata la sussistenza di una causa ostativa non si potrà procedere alla nomina/incarico e se la causa ostativa si appalesa nel corso del rapporto, anche con riferimento a nomine o incarichi conferiti prima dell'entrata in vigore dell'art. 35 bis D. Lgs. 165/2001, il RPCT effettua la contestazione nei confronti dell'interessato e lo stesso deve essere rimosso dall'incarico o dalla funzione di componente della commissione. La violazione del c. 1 lett. a) dell'art. 35 bis determina l'illegittimità del relativo provvedimento conclusivo del procedimento.

Stante la ciclicità delle misure al riguardo introdotte nel piano triennale dell'anticorruzione 2020/2022, se ne ripropone la programmazione anche nel presente piano, come descritto nell'All. 1 in cui sono specificati altresì il soggetto responsabile della attuazione e la relativa tempistica.

• Tutela del whistleblower

Fra gli strumenti finalizzati ad impedire e contrastare fenomeni corruttivi, la L. 190/2012, recependo le istanze internazionali, ha individuato e disciplinato la figura del c.d. whistleblower introducendo l'art. 54 bis nel D.Lgs. 165/2001, poi modificato dal D.L. 90/2014 "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari" convertito con modificazioni dalla L. 114/2014.

In particolare la legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione), con la disposizione dell'art. 1, co. 51, ha introdotto l'art. 54-bis nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), sostituito con l'art.1 della legge 30 novembre 2017, n. 179 (Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato) con entrata in vigore il 29 dicembre, che recita:

Art. 54-bis (Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti).

- 1. Il pubblico dipendente che, nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione, segnala al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), o denuncia all'autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione. L'adozione di misure ritenute ritorsive, di cui al primo periodo, nei confronti del segnalante è comunicata in ogni caso all'ANAC dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere. L'ANAC informa il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri o gli altri organismi di garanzia o di disciplina per le attività e gli eventuali provvedimenti di competenza.*
- 2. Ai fini del presente articolo, per dipendente pubblico si intende il dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, ivi compreso il dipendente di cui all'articolo 3, il dipendente di un ente pubblico economico ovvero il dipendente di un ente di diritto privato sottoposto a controllo pubblico ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. La disciplina di cui al presente articolo si applica anche ai lavoratori e ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica.*
- 3. L'identità del segnalante non può essere rivelata. Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale. Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria. Nell'ambito del procedimento disciplinare l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante*

sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità.

4. *La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.*
5. *L'ANAC, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, adotta apposite linee guida relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni. Le linee guida prevedono l'utilizzo di modalità anche informatiche e promuovono il ricorso a strumenti di crittografia per garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e per il contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione.*
6. *Qualora venga accertata, nell'ambito dell'istruttoria condotta dall'ANAC, l'adozione di misure discriminatorie da parte di una delle amministrazioni pubbliche o di uno degli enti di cui al comma 2, fermi restando gli altri profili di responsabilità, l'ANAC applica al responsabile che ha adottato tale misura una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro. Qualora venga accertata l'assenza di procedure per l'invio e la gestione delle segnalazioni ovvero l'adozione di procedure non conformi a quelle di cui al comma 5, l'ANAC applica al responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. Qualora venga accertato il mancato svolgimento da parte del responsabile di attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute, si applica al responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. L'ANAC determina l'entità della sanzione tenuto conto delle dimensioni dell'amministrazione o dell'ente cui si riferisce la segnalazione.*
7. *È a carico dell'amministrazione pubblica o dell'ente di cui al comma 2 dimostrare che le misure discriminatorie o ritorsive, adottate nei confronti del segnalante, sono motivate da ragioni estranee alla segnalazione stessa. Gli atti discriminatori o ritorsivi adottati dall'amministrazione o dall'ente sono nulli.*
8. *Il segnalante che sia licenziato a motivo della segnalazione è reintegrato nel posto di lavoro ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23.*
9. *Le tutele di cui al presente articolo non sono garantite nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la denuncia di cui al comma 1 ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave».*

L'istituto dello *whistleblowing* è stato previsto già nel PTPCT della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori 2016-2018 e, quale misura attuativa nella segnalazione di eventuali illeciti era stato previsto:

- o l'invio della stessa all'indirizzo di posta elettronica al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione appositamente attivato dall'amministrazione RPCT@lilt.it;
- o segnalazione verbale, mediante dichiarazione rilasciata al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione

Un ulteriore e, ad oggi, definitivo aggiornamento riguardo la normativa relativa alla figura del whistleblower è stato fornito dalla Legge 30 novembre 2017, n. 179 "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato."

La disciplina richiamata deve essere attuata con concrete misure di tutela del dipendente, il quale – per effettuare la propria segnalazione – deve poter fare affidamento su una protezione effettiva che gli eviti una esposizione a misure discriminatorie o ritorsive, nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione, in modo funzionale all'emersione dei fenomeni di corruzione e malversazioni, come stabilito nelle "Linee guida in materia di tutela dipendente pubblico che segnala illeciti", adottate da ANAC con determinazione n. 6 del 28 aprile 2015.

Per una efficace e corretta applicazione dell'istituto, è richiesta la messa a punto di strumenti tecnico-informatici in grado di permettere la tutela della riservatezza del segnalante e, per sopperire a tale esigenza, è stato adottato un software per la gestione delle segnalazioni.

A seguito dell'entrata in vigore della citata legge 30 novembre 2017, n. 179 – che obbliga le PA di utilizzare modalità informatiche e di ricorrere a strumenti di crittografia per garantire la riservatezza dell'identità del segnalante, del contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione – con determina del Direttore Generale n. 9 del 14 febbraio 2018, è stata affidata la fornitura di un software applicativo che garantisca quanto sopra argomentato.

Tale sistema applicativo, infatti, garantisce le seguenti funzionalità:

- accesso indipendente dalla tipologia di device utilizzato, in modalità completamente web;
- accesso riservato ai soli dipendenti accreditati;
- identificazione degli utenti mediante credenziali, con crittografia di tutti i dati e di tutti i documenti gestiti;
- separazione dei dati identificativi del dipendente dal contenuto della segnalazione;
- puntuale presa in carico, gestione, monitoraggio e archiviazione di tutte le segnalazioni;
- comunicazioni anonime e riservate tra RPC e segnalanti;
- trattamento del contenuto informativo nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali;

Nel corso del 2022, quindi, si intende compiere le attività di presa in carico, gestione, monitoraggio e archiviazione di tutte le eventuali segnalazioni di illecito con le conseguenti azioni successive per garantire:

- l'assenza di misure discriminatorie nei confronti del segnalante;
- l'immediato avvio delle procedure per l'inoltro e la gestione delle segnalazioni;
- le attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute.

• **Formazione del personale**

La formazione del personale costituisce una fondamentale misura per la prevenzione della corruzione. Una formazione adeguata favorisce infatti:

- determinazioni decisorie assunte con maggior cognizione di causa, in quanto una più ampia ed approfondita conoscenza riduce il rischio che l'azione illecita possa essere compiuta in modo inconsapevole;
- la conoscenza e la condivisione degli strumenti di prevenzione da parte dei diversi soggetti che a vario titolo operano nell'ambito del processo di prevenzione;
- la diffusione di conoscenze omogenee tra i dipendenti, che consente di realizzare la rotazione del personale;
- l'acquisizione di competenze specifiche per lo svolgimento delle attività nelle aree a più elevato rischio di corruzione;
- il confronto tra le diverse esperienze e prassi amministrative adottate nelle varie strutture della LILT, attraverso la compresenza di personale "in formazione" proveniente da realtà professionali diversificate, al fine di rendere omogenee le modalità di svolgimento dei processi amministrativi;
- la diffusione degli orientamenti giurisprudenziali sui vari aspetti dell'esercizio della funzione amministrativa, indispensabili per orientare il percorso degli uffici;
- la diffusione di valori e giuridicamente adeguati.

Nell'ambito delle misure di formazione del personale indicate dalla L. 190/2012, volte ad esigere la definizione di procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti che operano in settori particolarmente a rischio anche attraverso futuri percorsi di formazione ad hoc, la LILT realizza attività di formazione/informazione sui temi dell'etica e del rispetto della legalità, rivolti al personale, tenendo conto delle attività da essi svolte e delle corrispondenti responsabilità.

Il RPCT e il referente sono destinatari di apposita e specifica formazione.

Nel corso del 2020 non è stato definito un piano specifico di formazione.

Le attività di formazione, data la precipua funzione di prevenzione della "corruzione", sono programmate e realizzate senza soluzione di continuità.

Il RPCT monitora e verifica il livello di gradimento della formazione erogata attraverso la somministrazione di questionari ai destinatari della stessa anche al fine di acquisire suggerimenti da valutare in sede di programmazione dei futuri percorsi formativi.

Le attività programmate per il triennio di vigenza del presente PTPCT al fine di garantire la costante attuazione della misura in esame sono indicate nell'All.1, in cui sono specificati altresì il soggetto responsabile della attuazione e la relativa tempistica. Ciò in considerazione della non attuazione nel corso del 2020 del modello di formazione proposto in detto Piano 2020-2022, essendosi limitata la formazione ad un evento in novembre 2020.

Stante la ciclicità delle misure al riguardo introdotte nel piano triennale dell'anticorruzione 2020/2022, se ne ripropone la programmazione anche nel presente piano, come descritto nell'All. 1 del presente Piano in cui sono specificati altresì il soggetto responsabile della attuazione e la relativa tempistica.

• **Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile**

Le azioni di sensibilizzazione sono volte a creare un dialogo con gli utenti della LILT per realizzare un rapporto di fiducia e agevolare l'emersione di fenomeni corruttivi "silenti".

La LILT intende porre in essere misure di sensibilizzazione promuovendo iniziative che diffondano la cultura della legalità anche attraverso l'organizzazione di convegni, tavole rotonde presso la propria sede aperti alla partecipazione di tutti gli stakeholders della LILT e focalizzati prevalentemente su tematiche incentrate sulla diffusione e la conoscenza delle azioni poste in essere ai fini della prevenzione dei fenomeni corruttivi come indicata nel presente PTPCT.

Inoltre, al fine di rafforzare i contatti con l'utenza esterna, il RPCT è il destinatario di eventuali segnalazioni di episodi di cattiva amministrazione, conflitto di interessi o corruzione inviate mediante posta elettronica certificata all'indirizzo RPCT@lilt.it

Durante tutto il triennio di vigenza del presente PTPCT sarà posta in essere una costante attività di aggiornamento del sito istituzionale (www.lilt.it). Stante la ciclicità delle misure al riguardo introdotte nel piano triennale

dell'anticorruzione 2020/2022, se ne ripropone la programmazione anche nel presente piano, come descritto nell'All. 1 in cui sono specificati altresì il soggetto responsabile della attuazione e la relativa tempistica.

- **Monitoraggio dei tempi procedurali**

L'art. 1 c. 28 L. 190/2012 impone alle Pubbliche Amministrazioni di:

- effettuare il monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedurali, ponendo in essere misure atte alla tempestiva eliminazione delle anomalie;
- pubblicare i risultati del monitoraggio sul proprio sito web.

La connessione che il rispetto dei termini di conclusione ha nella politica delle azioni di prevenzione della corruzione è testimoniata dalle modifiche che la L.190/2012 ha apportato alla L. 241/1990 sul procedimento amministrativo.

L'adempimento dei tempi procedurali è infatti sintomo di "buona amministrazione", ed al contempo il monitoraggio della tempistica è utile strumento per valutare eventuali comportamenti che potrebbero ricondurre a ipotesi di "corruzione", in caso di omessa o ritardata emanazione del provvedimento finale che comporta il risarcimento del danno ingiusto cagionato dall'inosservanza dolosa o colposa del termine.

Gli interventi normativi che hanno inciso nei diversi ambiti dell'attività amministrativa richiedono l'aggiornamento del Regolamento LILT di attuazione della L. 241/1990 e dell'allegata tabella riportante i procedimenti amministrativi posti in essere, con le relative informazioni concernenti, per ciascuna singola tipologia di procedimento, una breve descrizione del medesimo, l'Unità Organizzativa Responsabile, il Responsabile del procedimento ed il termine massimo di conclusione.

Ciò premesso, con l'entrata in vigore dell'istituto dell'accesso civico ed in considerazione della necessità di procedere ad una rivisitazione dei termini previsti per i tempi procedurali, tenuto conto della mappatura dei processi a rischio corruzione operata con il presente piano triennale, è stato adottato il regolamento concernente il diritto di accesso ai documenti, ai dati e alle informazioni (accesso civico semplice e generalizzato) con determina del Direttore Generale n. 41 del 21 agosto 2017.

La misura al riguardo prevista nel PTPC 2020-2022, avente ad oggetto la predisposizione ed utilizzazione di uno strumento informatico utile al monitoraggio, non è stata attuata per l'indisponibilità di adeguate risorse professionali ed economiche in tal senso. Pertanto, nel corso dell'anno 2022 si procederà ad un monitoraggio esclusivamente basato su una reportistica di valutazione a riscontro.

- **Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni**

La L. 190/2012 impone a ciascuna amministrazione di monitorare i rapporti con i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati in procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione (art. 1, co. 9, lett e).

Le attività programmate per il triennio di vigenza del presente PTPCT al fine di attuare la misura in esame sono esplicitate nell'All. 1 in cui sono indicate altresì le tempistiche e i soggetti responsabili per l'attuazione. Stante la ciclicità delle misure al riguardo introdotte nel piano triennale dell'anticorruzione 2020/2022, se ne ripropone la programmazione anche nel presente piano, come descritto nell'All. 1 in cui sono specificati altresì il soggetto responsabile della attuazione e la relativa tempistica.

- **Patti d'integrità**

L'art. 1, c. 17, della legge n. 190/2012 prescrive che le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara.

Nel corso del 2019 la LILT, dopo aver effettuato un'analisi dei patti d'integrità adottati da altre amministrazioni, ha provveduto a predisporre il testo dei patti integrità che sono stati approvati dal Consiglio Direttivo Nazionale il 10 aprile 2019.

Successivamente, i patti d'integrità sono stati inseriti negli atti di gara e sottoscritti dai concorrenti in occasione di tutte le procedure svoltesi successivamente alla suindicata approvazione.

L'esigenza di ridurre il rischio nell'area "contratti pubblici" impone un costante e attento monitoraggio sull'effettiva applicazione della misura.

- **Informatizzazione dei processi**

Tra i principali obiettivi della più recente legislazione in materia di razionalizzazione e miglioramento delle attività delle Pubbliche Amministrazioni in termini di efficienza, economicità e buon andamento si annovera il generale processo di informatizzazione delle attività, al fine di agevolare sia il rapporto interno tra gli uffici ed il dialogo tra le Pubbliche Amministrazioni, sia tra queste e gli utenti.

L'informatizzazione dei processi riveste un ruolo fondamentale anche ai fini della prevenzione della "corruzione" riducendo, da un lato, i margini di interventi "discrezionali" e agevolando, dall'altro, sistemi di gestione e controllo dell'attività amministrativa. Essa inoltre consente, per tutte le attività poste in essere dall'amministrazione, la tracciabilità delle fasi del processo e riduce quindi il rischio di "blocchi" non altrimenti monitorabili con emersione delle connesse responsabilità per ciascuna fase.

In tale quadro la LILT ha già da tempo informatizzato i seguenti processi e attività, che intende monitorare nell'attuazione anche nel corso del 2022.

- **Protocollo informatico:** da gennaio 2009 è attivo il Sistema di Protocollo Informatico per la gestione delle attività di formazione, registrazione, classificazione, fascicolazione e conservazione dei documenti, nonché per la gestione dei flussi documentali e dei procedimenti della LILT nel rispetto della normativa vigente in materia di trasparenza degli atti amministrativi, di tutela della privacy e delle politiche di sicurezza.
- **Sistema automatico di rilevazione presenze e gestione del personale:** la LILT utilizza il programma TW Client per la gestione delle presenze e delle assenze dal servizio (ferie, riposi compensativi e omissioni di timbratura ecc.) in luogo della modulistica cartacea.
Il programma permette di gestire in modo univoco i tabulati delle presenze e contestualmente il calcolo dei ticket spettanti a ciascun dipendente.
- **Cruscotto Informatizzato LILT:** è una piattaforma web finalizzata alla costituzione di una banca dati organizzativi e di attività della Sede Centrale della LILT e delle Associazioni Provinciali. È uno strumento online che consente di poter raccogliere dati, trasformandoli in informazioni utili e pertinenti a:
 - Supportare la definizione degli obiettivi strategici ed istituzionali;
 - Rendere sempre disponibili le informazioni attraverso una reportistica utile per il Consiglio Direttivo Nazionale nella attività di coordinamento e programmazione strategica;
 - Agevolare il monitoraggio e l'analisi dei processi e la complessiva attività della LILT con modalità tempestive, continue, semplici e contestuali.

Nel corso del 2022 si intende monitorare l'utilizzo "a regime" di tale importante strumento operativo, da parte di tutte le 105 Associazioni.

- **Portale BCA (Bilancio Consolidato Amministrazioni):** BCA è una applicazione per la gestione distribuita di un bilancio unico, consolidato o di gruppo, rivolto ad amministrazioni pubbliche o aventi pubbliche finalità. Lo scopo è la raccolta dei dati di bilancio delle Associazioni Provinciali della LILT afferenti tutti allo stesso bilancio centralizzato, tramite tecniche di consolidamento (elisione delle poste comuni) oppure per aggregazione dei dati (bilancio unico). BCA consente di gestire la raccolta dei dati relativi alle diverse fasi di redazione del bilancio finanziario ed economico patrimoniale così come previsto dal DPR 97/2003 e dal piano dei conti integrato DPR 132/2013. Grazie a questa applicazione è possibile effettuare un monitoraggio relativo ad alcune poste contabili di particolare rilievo (investimenti mobiliari e immobiliari, dotazioni organiche delle Associazioni Provinciali della LILT, altro).

L'ultima versione del Portale BCA – implementata dalla LILT a partire dal mese di novembre 2017 – prevede l'uso di un nuovo linguaggio di programmazione (HTML5), il cui standard è definito dal consorzio internazionale W3C, supportato da tutti i principali produttori di browser web, e rappresenta la tecnologia di riferimento per lo sviluppo di nuove soluzioni internet a livello globale. Il principale vantaggio per questo Ente è la maggiore velocità di esecuzione delle interfacce e la possibilità di trasmettere dati alle piattaforme previste dalle autorità vigilanti (ANAC, Corte dei Conti, Ministero delle Economie e Finanze).

Tenuto conto di quanto sopra, nel corso del 2016 si è proceduto all'utilizzo "a regime" di detto strumento operativo – con evidenti vantaggi in termini di efficacia, efficienza ed economicità delle modalità di interazione con dette autorità.

Nel corso di vigenza del presente piano si monitorerà l'attuazione di detto portale.

15. MISURE DI PREVENZIONE ULTERIORI DI CARATTERE SPECIFICO

A seguito dell'attività di gestione del rischio come già descritta, il RPCT ha individuato misure di prevenzione "ulteriori" a quelle prescritte dalla legge, connotate dalla specificità di riferirsi a particolari processi. Si rimanda all'All.

3 per ogni dettaglio sulle misure di prevenzione da adottarsi, la tempistica di realizzazione, i soggetti preposti all'adozione nonché gli strumenti di verifica dell'adozione da parte del RPCT.

L'attività di monitoraggio, è svolta a cadenza annuale dal RPCT al fine di procedere alla verifica dell'adozione delle misure e di porre eventuali correttivi a quanto definito in sede di programmazione. Un'attività di monitoraggio attenta e puntuale, infatti, consente di verificare l'effettiva sostenibilità delle misure, eliminando o rielaborando quelle che sono risultate poco efficaci rispetto alle previsioni o non realizzabili con le risorse disponibili. Il monitoraggio fornisce pertanto il riscontro sull'efficacia degli strumenti programmati ai fini della prevenzione della corruzione, nonché il livello di raggiungimento degli obiettivi collegati alla performance individuale ed organizzativa.

I risultati di tale monitoraggio come di tutte le attività svolte ai fini della prevenzione della corruzione, nel 2021, sono riportati più dettagliatamente nella Relazione annuale del RPCT pubblicata, nel rispetto della tempistica indicata da A.N.A.C., sul sito della LILT nella sezione "Amministrazione trasparente" – Altri contenuti – Prevenzione della Corruzione.

SEZIONE II

16. TRASPARENZA E INTEGRITA'

16.1 Premessa

La presente Sezione descrive gli obiettivi di trasparenza che, nell'ambito delle azioni finalizzate a ridurre i casi di corruzione, si traducono in misure di prevenzione che la LILT intende realizzare nel periodo 2022-2024. Il D. Lgs. 33/2013, recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", prevede un potenziale superamento del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità e l'inserimento in apposita sezione del PTPCT delle azioni specificamente finalizzate alla realizzazione più compiuta della trasparenza amministrativa nonché l'indicazione dei "(...) responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del presente decreto".

La trasparenza deve quindi intendersi come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni. Al riguardo, la LILT è impegnata nel garantire e promuovere, secondo criteri di facile accessibilità, la diffusione dei dati, dei documenti e delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche, come da art. 1 c. 1 D.Lgs. 33/2013.

16.2. Obiettivi strategici LILT in materia di trasparenza

La strategia di prevenzione della corruzione e della trasparenza, tradotta in azioni concrete nel PTPCT, deve trovare coerenza con gli obiettivi individuati nell'ambito del Piano della performance e della pianificazione preventiva di bilancio. In sostanza, quindi, le misure di prevenzione devono tradursi in obiettivi la cui realizzazione, oltre che rilevare sul piano per la prevenzione della corruzione, deve caratterizzare anche la strategia e gli strumenti di valutazione della performance.

Pertanto, ai fini della attuazione degli adempimenti in materia di trasparenza, il Consiglio Direttivo Nazionale ha individuato i seguenti obiettivi strategici:

- l'attuazione degli obblighi di pubblicazione dettati dalla normativa, attraverso il completamento della sezione "Amministrazione Trasparente" con conseguente ampliamento dei dati pubblicati. In tal proposito, la LILT intende pubblicare – nella "Macrofamiglia" – *Altri contenuti - Dati ulteriori*:
 - tutte le relazioni di attività istituzionale svolte nell'anno delle Associazioni Provinciali della LILT in riferimento all'annual report;
 - tutti i dati relativi ai bandi di ricerca sanitaria della LILT e i progetti finanziati – divisi per anno;
- la definizione e l'adozione di misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi dei dati, delle informazioni e dei documenti da pubblicare. Si intende quindi formalizzare un modello organizzativo che assicuri, tramite l'utilizzo di una struttura tecnica di raccordo con le Aree Funzionali dell'Ente sul tema della trasparenza, un supporto operativo al fine di rispettare la regolarità e i tempi dei flussi informativi.
- l'individuazione delle specifiche responsabilità dei soggetti tenuti alla pubblicazione. Si intende individuare nello specifico oltre al ciclo dei flussi dei dati, anche le responsabilità dei soggetti individuati come responsabili sia della trasmissione che della pubblicazione degli stessi.
- l'organizzazione della giornata della trasparenza. La LILT intende organizzare eventi finalizzati a presentare le azioni messe in atto e quelle da intraprendere al fine di una più compiuta partecipazione degli *stakeholder*.

In considerazione di quanto sopra argomentato si precisa che gli adempimenti in materia di trasparenza sopra descritti sono formulati in relazione con gli obiettivi strategici, istituzionali e operativi individuati nel Piano Triennale della performance 2022-2024 della LILT.

16.3. Il sito "Amministrazione Trasparente"

Per assicurare che la trasparenza sia effettiva e sostanziale è stata istituita, già dal 2013, all'interno del sito web dell'ente una apposita sezione speciale denominata "Amministrazione trasparente" dedicata esclusivamente agli adempimenti previsti dal citato dlgs 33/2013 e dal dlgs 97/2016.

La sezione “Amministrazione Trasparente” è il principale e più immediato strumento per l’accessibilità alle informazioni della P.A. ed è collocata, come da art. 9 D.Lgs. 33/2013, nella “home page” del sito internet della LILT, nelle cui sottosezioni sono contenuti i dati, le informazioni e i documenti da pubblicare ai sensi della normativa vigente. La presente pagina è stata aggiornata secondo le disposizioni previste dal Dlgs. 97/2016, che, quindi, deve intendersi confermata anche in riferimento al presente PTPCT 2022-2024.

La struttura “Amministrazione Trasparente” può essere consultata al link: <https://www.lilt.it/trasparenza>. L’intera sezione “Amministrazione trasparente” viene costantemente aggiornata con la pubblicazione dei dati secondo le tempistiche previste dal D.Lgs. 33/2013.

Viene garantita, poi, la tempestività della pubblicazione delle informazioni. Inoltre ogni contenuto include la data di pubblicazione e viene conservato almeno 5 anni decorrenti dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello da cui decorre l’obbligo di pubblicazione (art. 8, c. 3 del D.Lgs. 33/2013), salvo i diversi termini stabiliti dalla normativa per specifici obblighi (art. 14 c. 2 e art. 15, c. 4 del D.Lgs. 33/2013) e quanto previsto in materia di tutela dei dati personali e sulla durata della pubblicazione collegata agli effetti degli atti pubblicati.

Il responsabile della trasmissione e della pubblicazione e aggiornamento dei dati deve attenersi al rispetto della normativa di protezione dei dati personali di cui al D.lgs. 196/2003 e s.m.i. e delle Linee guida adottate dall’Autorità garante per la protezione dei dati il 15 maggio 2014 G.U. 134 del 12/6/2014.

L’allegato A del decreto legislativo 33/2013 disciplina la struttura delle informazioni da pubblicarsi sui siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni.

Il legislatore ha organizzato in *sotto-sezioni di primo e di secondo livello* le informazioni, i documenti ed i dati da pubblicare obbligatoriamente nella sezione «*Amministrazione trasparente*» del sito web.

Le sotto-sezioni devono essere denominate esattamente come indicato in nell’allegato A del decreto 33/2013.

Le tabelle riportate nelle pagine che seguono, sono state elaborate sulla base delle indicazioni contenute nel suddetto allegato del decreto 33/2013 e delle “linee guida” fornite dall’Autorità in particolare con la deliberazione 50/2013.

Le tabelle (Allegato 4) sono composte da otto colonne, che recano i dati seguenti:

- Colonna A: Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie);
- Colonna B: Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati);
- Colonna C: Riferimento normativo;
- Colonna D: Denominazione del singolo obbligo;
- Colonna E: Contenuti dell’obbligo secondo le linee guida di ANAC;
- Colonna F: Aggiornamento;
- Colonna G: ufficio responsabile della pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti previsti nella colonna E secondo la periodicità prevista in colonna F. – Colonna H: Termini di pubblicazione

• Nota ai dati della Colonna F:

la normativa impone scadenze temporali diverse per l’aggiornamento delle diverse tipologie di informazioni e documenti.

L’aggiornamento delle pagine web di “Amministrazione trasparente” può avvenire “tempestivamente”, oppure su base annuale, trimestrale o semestrale.

L’aggiornamento di taluni dati deve essere “tempestivo”. Il legislatore non ha però specificato il concetto di tempestività, concetto la cui relatività può dar luogo a comportamenti anche molto difformi.

Pertanto, la LILT al fine di “rendere oggettivo” il concetto di tempestività, tutelando operatori, cittadini e amministrazione, stabilisce che è tempestiva la pubblicazione di dati, informazioni e documenti quando effettuata entro quindici giorni dalla disponibilità degli stessi.

• Nota ai dati della Colonna G:

l’articolo 43 comma 3 del decreto legislativo 33/2013 prevede che “i dirigenti responsabili degli uffici dell’amministrazione garantiscano il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge”.

Si elencano di seguito, in formato tabellare, le Aree funzionali della Sede Centrale responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei dati della.

<i>Area Funzionale 1 - Amministrazione contabilità e gestione economica del personale</i> <i>Responsabile Rag. Davide Rubinace</i>

<i>Area Funzionale 2 - Convenzioni appalti e comunicazione</i> <i>Responsabile Rag. Davide Rubinace</i>
<i>Area Funzionale 3 - Affari Generali e gestione del personale</i> <i>Responsabile Sig.ra Carla Autino</i>
<i>Area Funzionale 4 - Socio Sanitaria e scientifica</i> <i>Responsabile Rag. Davide Rubinace</i>

I Responsabili della trasmissione, della pubblicazione e dell'aggiornamento dei dati

L'organizzazione chiamata a presiedere la puntuale attuazione dei sopra citati adempimenti si compone dal:

- Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
- Responsabile della trasmissione, pubblicazione e aggiornamento dei dati
- Struttura tecnica di supporto operativo

Il Responsabile della Prevenzione Corruzione e della Trasparenza

Il Responsabile della Prevenzione Corruzione e della Trasparenza eserciterà i compiti attribuiti dalla legge e dal presente Programma:

- sovrintendendo all'insieme delle attività tese a garantire l'assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza previsti dalla normativa vigente;
- assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate;
- segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), all'Autorità nazionale anticorruzione, i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione;
- provvedendo all'aggiornamento annuale del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, all'interno del quale sono previste specifiche misure di monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza e ulteriori misure e iniziative di promozione della trasparenza in rapporto con il Piano triennale di prevenzione della corruzione;
- controllando che le misure del Programma siano collegate con le misure e gli interventi previsti dal Piano di prevenzione della corruzione;
- controllando e verificando l'attuazione del Programma;
- elaborando una relazione sintetica annuale sullo stato di attuazione degli obblighi di pubblicazione del Programma da presentare all'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV);
- controllando e assicurando la regolare attuazione dell'accesso civico sulla base di quanto stabilito dall'art. 5 del D.Lgs. 33/2013;
- curando l'istruttoria relativa all'applicazione del regime sanzionatorio per la violazione di specifici obblighi di trasparenza di cui all'art. 47 del D.Lgs. n. 33/2013.

Responsabile della trasmissione, pubblicazione e aggiornamento dei dati

A norma dell'art. art. 43 c.3 D.Lgs. 33/2013 "I responsabili degli uffici dell'amministrazione garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge". Pertanto, ai fini della pubblicazione dei dati, informazioni e documenti di loro pertinenza, i responsabili delle 4 Aree Funzionali della LILT, ai sensi degli artt. 6, 7, 7bis, 8, 9 e 9 bis del suddetto decreto devono:

- osservare ogni prescrizione riguardante la pubblicazione obbligatoria dei dati, informazioni e documenti, nel rispetto di ogni disposizione di cui al D.Lgs. 33/2013;
- elaborare i dati, informazioni e documenti di competenza curandone la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso dell'amministrazione;
- adempiere agli obblighi di pubblicazione garantendo la tempestiva e regolare pubblicazione delle informazioni di cui sono direttamente responsabili, ai fini del rispetto dei termini di legge;
- garantire il flusso dei dati e delle informazioni non di loro diretta pubblicazione attraverso la trasmissione degli stessi al RPCT;
- controllare e aggiornare i dati, le informazioni e i documenti non più attuali e comunicarli al RPCT;

- provvedere all'aggiornamento periodico dei dati e delle informazioni ogni qualvolta vi siano da apportare modifiche significative dei dati o si debba provvedere alla pubblicazione di documenti urgenti;
- indicare chiaramente la data di pubblicazione, ovvero, dell'ultima revisione;

Struttura tecnica di supporto operativo

Tale struttura tecnica opera esclusivamente a supporto operativo e logistico elaborando e convertendo i contenuti inviati per la pubblicazione dal RPCT e dai responsabili della trasmissione e pubblicazione della LILT. Gli stessi, comunque, sono i responsabili organizzativi della corretta pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale.

Dati, informazioni e documenti ulteriori

Nella sottosezione di secondo livello “Altri contenuti-Dati ulteriori” sono ospitati ai sensi degli art. 7 bis, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 e art. 1, c. 9, lett. f), l. n. 190/2012 i dati, le informazioni e i documenti ulteriori che le pubbliche amministrazioni non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi della normativa vigente e che non sono riconducibili a nessuna delle sottosezioni previste dall'Allegato al d.lgs. n. 33/2013.

Il Consiglio Direttivo Nazionale della LILT ha ritenuto opportuno, nella circostanza, individuare talune tipologie di dati/atti da pubblicare ulteriormente rispetto a quelli d'obbligo, al fine di incrementare il complessivo livello di trasparenza dell'Ente. In particolare, è stato previsto di procedere alla pubblicazione di documenti relativi ai bandi di ricerca che la LILT indice ogni anno.

16.4. Formazione e comunicazione in materia di trasparenza

Ai fini di ottemperare alle disposizioni dettate dal D.Lgs. 150/2009 e dalla Delibera Civit (ora A.N.AC) n. 105/2010 in relazione al processo di coinvolgimento degli stakeholder, la LILT organizzerà delle giornate della trasparenza che coinvolgeranno anche tutto il personale in servizio oltreché le 105 Associazioni provinciali della LILT.

Tra le iniziative di maggior rilievo vi è la Giornata della Trasparenza online, quale evento finalizzato a presentare le azioni messe in atto e quelle da intraprendere al fine di un più compiuta partecipazione degli *stakeholder*.

I destinatari dell'iniziativa sono tutti gli *stakeholder* della LILT, interni ed esterni.

Le modalità di svolgimento della Giornata della Trasparenza consentono da un lato di far porre l'attenzione degli *stakeholder* sulle principali filiere di attività e sui servizi offerti dalla LILT, e dall'altro di incoraggiare canali di dialogo con gli intervenuti.

Le Giornate della Trasparenza costituiscono inoltre un valido strumento per:

- acquisire riscontri sul grado di soddisfazione degli *stakeholder* riguardo alla comprensibilità, accessibilità e utilizzabilità dei dati, delle informazioni e dei documenti pubblicati,
- individuare ulteriori necessità di informazione, nel processo di miglioramento continuo della trasparenza
- determinare un confronto diretto e un *feedback* sui servizi presentati prestati dalla LILT.

I contributi che risulteranno dalle Giornate della Trasparenza, consentiranno di disporre di elementi utili per la ridefinizione dei documenti di pianificazione/programmazione dell'Amministrazione e per migliorare i livelli dei servizi e della trasparenza.

La Giornata della Trasparenza viene programmata annualmente e verrà data comunicazione sul sito della LILT nonché sui canali social al fine della massima trasmissione.

Circa le azioni di formazione in tema di trasparenza, nel corso del 2021 si è tenuta nel mese di dicembre una giornata di formazione “in house”. Nel 2022 saranno riproposte dette iniziative nell'ambito del piano di formazione pluriennale di tutto il personale.

17. ACCESSO CIVICO

Premessa

L'accesso civico, introdotto dall'art. 5 comma 1 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016 n.97, è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati, oggetto di pubblicazione obbligatoria secondo le vigenti disposizioni normative, qualora le pubbliche amministrazioni ne abbiano omissa la pubblicazione. Esso prevede: *L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omissa la loro pubblicazione*”.

Il comma 2, dello stesso articolo 5 prevede altresì: “*Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione*”.

La norma attribuisce ad ogni cittadino il *libero accesso* ai dati, oggetto di pubblicazione obbligatoria, ed estende l'accesso civico ad ogni altro dato e documento (“*ulteriore*”) rispetto a quelli da pubblicare in “*amministrazione trasparente*”.

Consentire a chiunque l'esercizio dell'accesso civico è considerato di notevole rilevanza. A norma del decreto legislativo 33/2013 in “*amministrazione trasparente*” sono pubblicati:

- i nominativi del responsabile della trasparenza al quale presentare la richiesta d'accesso civico e del titolare del potere sostitutivo, con l'indicazione dei relativi recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;
- le modalità per l'esercizio dell'accesso civico.

La disciplina dell'accesso civico e le misure per assicurarne l'efficacia

L'accesso civico si divide in:

- Accesso semplice
- Accesso generalizzato
- Accesso documentale agli atti ex L. n. 241/90

L'accesso civico semplice

Chiunque ha diritto di richiedere i documenti, le informazioni o i dati, la cui pubblicazione è obbligatoria ai sensi del Decreto legislativo n. 33/2013, che le pubbliche amministrazioni hanno omesso di pubblicare nel sito istituzionale. Non sono richiesti requisiti e la richiesta non deve essere motivata e può essere presentata in qualsiasi momento dell'anno. Le richieste di accesso civico vanno inoltrate al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della LILT, attraverso l'apposito modulo reperibile nella sezione “Amministrazione Trasparente” sottosezione di primo livello “Accesso civico”. La richiesta può essere inoltrata:

- tramite posta elettronica all'indirizzo: e-mail sede.centrale@lilt.it
- tramite posta elettronica certificata all'indirizzo e-mail sede.pec@lilt.it
- tramite posta ordinaria all'indirizzo: Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della LILT – Via Alessandro Torlonia, 15 – 00161 Roma
- direttamente presso l'ufficio protocollo della LILT. – Via Alessandro Torlonia 15 – 00161 Roma

In caso di ritardo o mancata risposta si potrà presentare una nuova istanza al titolare del potere sostitutivo. Il Titolare del potere sostitutivo della LILT è il Prof. Francesco Schittulli nella qualità di Presidente Nazionale della LILT al quale può essere rivolta istanza attraverso l'apposito modulo reperibile nella sezione “Amministrazione Trasparente” sottosezione di primo livello “Accesso civico”.

La richiesta può essere inoltrata:

- tramite posta elettronica all'indirizzo: e-mail f.schittulli@lilt.it
- tramite posta elettronica certificata all'indirizzo e-mail sede.pec@lilt.it
- tramite posta ordinaria all'indirizzo: Presidente della LILT Via Alessandro Torlonia 15 – 00161 Roma
- direttamente presso l'ufficio protocollo della LILT. – Via Alessandro Torlonia 15 – 00161 Roma

L'accesso civico generalizzato

(o accesso FOIA) consente a chiunque di richiedere documenti, dati o informazioni ulteriori rispetto a quelli che le amministrazioni sono obbligate a pubblicare.

Le richieste di accesso generalizzato – anche in caso di ritardo o mancata risposta – vanno presentate con le stesse modalità come sopra descritto attraverso l'apposito modulo reperibile nella sezione “Amministrazione Trasparente” sottosezione di primo livello “Accesso civico”

L'accesso agli atti ex L. n. 241/1990

Le richieste di accesso agli atti ex L. n. 241/1990 – anche in caso di ritardo o mancata risposta – vanno inoltrate con le stesse modalità sopra descritte attraverso l'apposito modulo reperibile nella sezione “Amministrazione Trasparente” sottosezione di primo livello “Accesso civico”.

La LILT, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l'informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, la LILT indica al richiedente il collegamento ipertestuale. Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo.

La LILT nel corso del 2018, con apposito regolamento, ha disciplinato l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi e del diritto di accesso civico ai documenti, informazioni e dati detenuti dall'Ente.

18. ADOZIONE, ENTRATA IN VIGORE, PUBBLICITA' ED AGGIORNAMENTI DEL PTPCT

18.1. Procedura aperta

In ottemperanza a quanto previsto dal PNA e nell'ottica della massima compartecipazione possibile, allo scopo di favorire il più ampio coinvolgimento dei cittadini e di tutti i soggetti portatori di interesse collettivi, in data 7 gennaio 2022, la LILT ha aperto una procedura di consultazione pubblica per recepire risposte di modifica o integrazioni al piano triennale di prevenzione alla corruzione 2021-2023 già approvato, in vista dell'aggiornamento 2022-2024. Tale consultazione ha coinvolto anche tutti gli stakeholder interni della LILT individuati principalmente nel personale della LILT, nell'OIV, nelle 105 Associazioni Provinciali, nei collaboratori o consulenti con qualsiasi tipologia di contratto o incarico, nelle organizzazioni sindacali rappresentative presenti all'interno della LILT e nel Comitato Scientifico Nazionale LILT, al fine di consentire loro di esprimere eventuali osservazioni e suggerimenti.

18.2 Pubblicazione nel sito web istituzionale

Il presente PTPCT pubblicato sul sito web istituzionale nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente - Altri contenuti – Prevenzione della corruzione".

18.3 Entrata in vigore e validità

Il PTPCT entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito web della LILT ed ha validità triennale.

18.4 Aggiornamenti ed integrazioni

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1, comma 8, della L. 190/2012 il PTPCT è aggiornato entro il 31 gennaio di ogni anno tenendo conto dei seguenti fattori:

- l'eventuale mutamento o integrazione della disciplina normativa in materia di prevenzione della corruzione, del PNA e delle disposizioni in materia penale;
- rischi emersi successivamente all'emanazione del PTPCT e, pertanto, non considerati in fase di predisposizione dello stesso;
- nuovi indirizzi o direttive emanate dall'A.N.A.C. o da altri organi competenti in merito.

Il RPCT provvederà, inoltre, a proporre al Consiglio Direttivo Nazionale della LILT la modifica del PTPCT anche prima della scadenza annuale suindicata qualora interventi normativi impongano correzioni o sia necessario apportare modifiche urgenti in ordine alle strategie o misure di prevenzione originariamente previste che, a seguito di mutamenti delle circostanze esterne o interne all'organizzazione risultino inadeguate o insufficienti.

L'aggiornamento del presente PTPCT avverrà con la stessa procedura seguita per la sua adozione.

Tutti i destinatari sono tenuti a prendere atto e ad osservare il presente PTPCT.

Per quanto non espressamente previsto nel presente PTPCT, si rinvia a tutte le disposizioni vigenti.

F.to Il Responsabile
Prevenzione Corruzione e Trasparenza
Rag. Davide Rubinace